



CAPO I

PARTE I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - COMPITI

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE

La Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari (UILA) è l'organizzazione sindacale democratica e unitaria alla quale direttamente si iscrivono le persone, lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche se in situazione di disoccupazione temporanea e/o di percezione di ammortizzatori sociali) e, in forma singola o collettiva, gli autonomi produttori del settore agroalimentare, di ogni convinzione religiosa, politica e appartenenza etnica, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà, affermati nella costituzione repubblicana nata dalla resistenza.

Nel caso di iscrizione collettiva, la stessa deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale della UILA che ne stabilisce le modalità. Così pure l'eventuale rescissione del rapporto associativo deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale della UILA.

La UILA e le sue strutture non rispondono di obbligazioni passate, presenti o future, né associative, né personali contratte da coloro che chiedono l'iscrizione.

La UILA è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La UILA aderisce, tramite il proprio Sindacato Regionale alla Unione Regionale UIL, in sede nazionale alla Unione Italiana del Lavoro (UIL), in sede europea all'EFFAT (Federazione Europea dei Sindacati del settore dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e del Turismo e delle Industrie Connesse), in sede internazionale alla UITA (Unione Internazionale dei Lavoratori dell'Alimentazione, dell'Agricoltura, del Turismo, del Tabacco e delle Industrie Connesse). La sede nazionale è in Roma.

L'Unione Nazionale assume negli atti ufficiali la sigla UILA - UIL (nel presente Statuto, più brevemente, UILA)

La UILA considera la tutela e la promozione dei diritti delle persone strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione.

I dirigenti, quadri, funzionari e operatori di qualsiasi struttura UILA non possono promuovere o utilizzare per sé e per le iscritte e gli iscritti, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nello Statuto della UIL, Enti, Associazioni, studi commerciali e/o società di servizio o Istituti analoghi che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL.

Per l'attuazione, da parte di qualsiasi articolazione della UILA, delle attività di servizio specifiche e complementari a quelle promosse dalla UIL occorre il parere preventivo della Segreteria Nazionale della UILA.

Articolo 2

SCOPI

La UILA si prefigge lo scopo di difendere e migliorare gli interessi sociali, economici e morali delle persone iscritte per determinare, assieme ad un ordinamento socio-politico più avanzato della nazione, condizioni di vita rispondenti alle esigenze della categoria.

Per il raggiungimento delle anzidette finalità si prefigge in particolare di promuovere ogni iniziativa di azione e di pensiero intesa a:

- a) assicurare più alti livelli di occupazione alle lavoratrici e ai lavoratori agroalimentari;
- b) conquistare a favore della categoria la piena parità dei redditi di lavoro e del trattamento assicurativo-previdenziale con quelli degli altri settori;
- c) migliorare la «condizione sociale» delle lavoratrici e dei lavoratori agroalimentari e trasformare l'ambiente rurale, assicurando analoghi servizi e infrastrutture rispetto a quelle esistenti in città (case - strade - scuole - acqua - luce - ospedali - ecc.);
- d) offrire alle lavoratrici e ai lavoratori agroalimentari la possibilità di conseguire un'adeguata preparazione professionale per un dignitoso inserimento nei vari settori produttivi;
- e) costituire mutue, enti bilaterali, fondi integrativi previdenziali e sanitari ed

ogni altro organismo di analoga natura per l'assistenza alle iscritte e agli iscritti ad integrazione degli interventi degli Enti pubblici;

- f) elevare il livello professionale e culturale delle lavoratrici e dei lavoratori, organizzando corsi di formazione e di qualificazione;
- g) ottenere contratti di lavoro ai diversi livelli sempre più avanzati e comunque meglio rispondenti alle reali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori;
- h) assicurare la presenza del Sindacato ovunque operino le lavoratrici e i lavoratori della categoria, per organizzarli, tutelarli nei loro interessi e rappresentarli nelle varie sedi;
- i) assistere nelle forme idonee le iscritte e gli iscritti nelle vertenze sindacali di carattere collettivo o individuale, garantendo in pari tempo piena libertà di espressione all'interno delle aziende e sui posti di lavoro;
- j) incoraggiare il movimento cooperativistico, in modo particolare nel campo della produzione e trasformazione;
- k) curare i contatti con le Organizzazioni Nazionali di categoria degli altri Paesi, in particolare con quelle della Internazionale cui aderisce, allo scopo di rafforzare i vincoli di solidarietà internazionale fra le lavoratrici e i lavoratori e per lo scambio di utili esperienze;
- l) costituire Fondazioni che abbiano lo scopo di preservare la documentazione della storia delle lavoratrici e dei lavoratori agroalimentari e di consentirne l'uso e la conoscenza agli studiosi;
- m) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia sociale, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- n) consolidare il progetto del Sindacato delle persone perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- o) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- p) perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini contrastando ogni forma di sperequazione sui luoghi di lavoro e nella

società, promuovendo azioni coerenti e favorendo la presenza delle donne nella vita del sindacato;

q) offrire una alternativa pratica al pessimismo pubblico e alla sua rappresentazione mediatica, promuovendo azioni positive basate su un ottimismo concreto e razionale delle idee e delle persone, delle iscritte, degli iscritti, dei quadri e dei dirigenti della UILA, in un contesto solidaristico che porti alla crescita del paese partendo dalla propria impronta.

Per i casi previsti al punto e) del presente articolo, nel rispetto delle leggi vigenti ed in virtù di specifiche norme contrattuali, la UILA ha costituito, d'intesa con le altre Organizzazioni Sindacali di settore, fondi integrativi sanitari e previdenziali ed enti bilaterali, le cui finalità consistono nell'erogazione di prestazioni sanitarie, previdenziali e assistenziali a carattere integrativo alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli e alimentari e nel miglioramento delle loro condizioni socio-economiche.

Tali finalità sono proprie anche della UILA, che persegue gli stessi scopi e la cui azione è tesa a sostenere e a sviluppare l'attività dei Fondi e degli enti bilaterali medesimi, che non dispongono di strutture operative, nazionali e territoriali, necessarie alla piena attuazione dei loro compiti statutari.

Sussiste dunque piena contiguità e complementarità delle finalità perseguite dai Fondi e dagli enti bilaterali di cui al punto e) del presente articolo con quelle proprie della UILA. Per questi motivi i Fondi ed enti bilaterali, già costituiti o che saranno costituiti con analoghe finalità e indirizzi, sono soci dalla data della loro costituzione, a tutti gli effetti, della UILA salvo diverse decisioni dei Comitati di Gestione dei Fondi medesimi.

Ove le disponibilità finanziarie lo consentano, i Fondi e gli enti bilaterali associati versano alla UILA una quota di associazione nelle quantità e con le modalità previste dai Comitati di Gestione dei Fondi medesimi.

Articolo 3

COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo 2 la UILA intende:

- promuovere impostazioni e soluzioni unitarie delle problematiche del mondo del lavoro al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano

organizzativo e contrattuale e nel quadro di una azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, la unità delle lavoratrici e dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni;

- darsi una struttura organizzativa capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dell'organizzazione, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigerne le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale deciso dagli organi della UILA;
- approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne e dare maggiore incisività al ruolo dei "Coordinamenti per le pari opportunità-politiche di genere", realizzando ad ogni livello un sistematico raccordo politico tra il coordinamento e la Struttura territoriale di categoria e confederale;
- favorire l'adesione delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto agroalimentare, delle giovani e dei giovani alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
- stipulare i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e quelli integrativi regolamentando tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro; in particolare la Segreteria Nazionale assume la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale o ad essa demandate dai sindacati territoriali di categoria nonché dei grandi gruppi alimentari;
- promuovere impostazioni, orientamenti, azioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori contrastando ogni forma di dumping contrattuale;
- promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale, in tutti i suoi aspetti, e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;
- favorire, anche attraverso specifiche iniziative e strutture, l'integrazione delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri nella società e nelle produzioni italiane, nel rispetto della legge ed a parità di diritti e doveri, promuovendo la loro iscrizione alla UILA ed il loro accesso a tutte le responsabilità sindacali e organizzative dell'Unione e dei suoi Sindacati di Settore;
- agire, nel contesto del sindacato UIL, come una struttura a rete, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni della categoria, con quelle delle articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione

degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;

- partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche direttamente, iniziative e forme organizzative;
- elevare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori convocando assemblee e conferenze utilizzando il CRES (Centro Studi della UILA), fondando circoli culturali; promuovere iniziative, per l'impiego del tempo libero e attività turistiche;
- promuovere ed incoraggiare il movimento cooperativistico ed istituire gli opportuni e necessari collegamenti con il movimento sindacale;
- promuovere lo sviluppo della formazione e addestramento professionale e sindacale;
- provvedere all'assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori per la difesa dei loro diritti in campo previdenziale ed assicurativo;
- promuovere attività di cooperazione internazionale;
- promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
- sensibilizzare, attraverso la stampa ed ogni altro mezzo di informazione e di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi delle lavoratrici e dei lavoratori e dell'azione sindacale;
- promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UILA che operino per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e che accettino i principi del presente Statuto;
- attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILA può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritte e iscritti, associati o partecipanti.

Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Per questo la UILA si

conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo;
- la UILA si obbliga a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

La UILA potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa, complementare o strumentale a quelle sopra elencate, utile per perseguire gli scopi statutari e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La UILA, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

ELETTIVITA' DELLE CARICHE

La UILA realizza i propri scopi ispirandosi ai principi della democrazia sindacale.

Tutte le cariche sono elettive, secondo le norme contenute nel presente Statuto e nel suo Regolamento di Attuazione.

Qualsiasi incarico assunto all'interno della UILA e dei Sindacati di Settore, a qualsiasi livello, è di carattere politico e pertanto non retribuito e non prevede di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro, che può essere posto in essere e mantenuto solo nel caso in cui le risorse del Sindacato, nella autonoma

mia della singola Struttura territoriale o dell'Organismo di base, lo consentano.

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto definisce le decisioni da assumere, con riguardo ai rapporti di lavoro in essere, qualora le disponibilità finanziarie della struttura non ne consentano il mantenimento, nonché le modalità di nomina degli Organi o di formulazione della sfiducia agli stessi.

Nelle varie istanze della Unione è garantita la più ampia libertà di espressione ed il rispetto di tutte le opinioni politiche e religiose degli associati.

Articolo 5

RESPONSABILITA' NAZIONALE

La UILA Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dalla Segretaria/dal Segretario Generale, su mandato della Segreteria Nazionale.

Tutti gli Statuti delle Strutture territoriali e, laddove previsti, delle Leghe Intercomunali, delle Leghe Comunali, nonché gli Statuti dei Sindacati di Settore, e delle loro articolazioni, devono contenere una norma che esplicitamente escluda da corresponsabilità gli ulteriori livelli dell'Unione Nazionale di Categoria.

CAPO II

PARTE I

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA UILA

Articolo 6

MODELLO ORGANIZZATIVO

La UILA, secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto UIL, è organizzata "sul territorio nazionale attraverso le sue strutture statutariamente costituite nei posti di lavoro e sul territorio" senza alcun vincolo di coincidenza con le strutture amministrative dello Stato.

La UILA, secondo quanto stabilito dall'art. 16 dello statuto UIL, è organizzata con le medesime articolazioni organizzative della Confederazione ai soli fini dell'elezione dei delegati ai Congressi della UIL.

La UILA è organizzata sul territorio mediante gli organismi e le strutture (che congiuntamente sono definite "Articolazioni") di seguito descritte.

- A. Organismi di base: sono le Leghe Comunali, le Leghe Intercomunali, i Gruppi Aziendali, le Sezioni Aziendali Sindacali della FILBI, i Sindacati di Marineria della UILA-PESCA e le Leghe dei Produttori della UIC.
- B. Strutture territoriali: realizzano e assicurano la presenza della UILA sul territorio nazionale. Si intendono per Strutture territoriali:
 - B1. il Sindacato Territoriale: raggruppa gli iscritti alla UILA di tutti gli organismi di base e dirige la politica sindacale della categoria nell'ambito del proprio territorio.
 - B2. il Sindacato Regionale: realizza l'unità organizzativa delle lavoratrici e dei lavoratori di tutti i territori nell'ambito regionale coordinando e guidando l'azione politica sindacale e la strategia organizzativa di tutti i Sindacati Territoriali UILA e di tutti i Sindacati di Settore ivi esistenti.
- C. Unione Nazionale di Categoria: la UILA è l'Unione Nazionale della Categoria Agroalimentare che cura e tutela gli interessi delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori del settore secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3. La UILA Nazionale dirige e coordina le proprie Articolazioni costituite

PARTE II

ORGANISMI DI BASE

Articolo 7

ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Gli organismi di base della UILA sono le Leghe Comunali, le Leghe Intercomunali, i Gruppi Aziendali, le Sezioni Aziendali Sindacali della FILBI, i Sindacati di Marineria della UILA-PESCA e le Leghe dei Produttori della UIC.

Le Leghe Comunali (denominate anche, in altri contesti, Lega delle Lavoratrici e dei Lavoratori Agricoli) riuniscono le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Unione appartenenti alla stessa area territoriale.

Le Leghe Intercomunali organizzano e riuniscono le lavoratrici e i lavoratori afferenti alla medesima area territoriale, svolgendo funzioni di coordinamento.

I Gruppi Aziendali riuniscono le lavoratrici e i lavoratori appartenenti alla stessa unità aziendale compresi gli stagionali.

Le Sezioni Aziendali Sindacali riuniscono le lavoratrici e i lavoratori della bonifica, dell'irrigazione e del miglioramento fondiario appartenenti alla stessa azienda.

I Sindacati di Marineria riuniscono le lavoratrici e i lavoratori della pesca e dell'acquacoltura appartenenti alla stessa marineria.

Le Leghe dei Produttori riuniscono le produttrici e i produttori agricoli della stessa area territoriale.

Gli organismi di base della UILA sono strumenti democratici fondamentali dell'azione di proselitismo e di autofinanziamento del Sindacato, attraverso i quali le lavoratrici e i lavoratori si iscrivono alla UILA, e per il tramite di quest'ultima alla UIL.

COMPITI DEGLI ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Gli Organismi di base della UILA assolvono i seguenti compiti

- a) provvedono all'azione di proselitismo e di tesseramento nelle aziende e nelle aree territoriali o negli ambiti di competenza (Comuni, frazioni, borgate, ecc.), curando altresì la raccolta delle deleghe sindacali;
- b) identificano le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori in sede locale, segnalando al Sindacato Territoriale UILA e collaborando con quest'ultimo per la loro realizzazione;
- c) collaborano con il Sindacato Territoriale UILA per la preparazione delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- d) curano nella zona di competenza l'azione di propaganda sui maggiori problemi territoriali e nazionali della categoria, diffondendo il pensiero e gli orientamenti della Unione;
- e) eleggono i propri rappresentanti al Congresso del Sindacato Territoriale UILA.

Le Sezioni Aziendali Sindacali, i Sindacati di Marineria e le Leghe dei Produttori assolvono ai compiti loro assegnati, rispettivamente, dagli Statuti della FILBI, della UILA-PESCA e della UIC, nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILA.

Articolo 9

ORGANI DELLE LEGHE COMUNALI, DELLE LEGHE INTERCOMUNALI, DEI GRUPPI AZIENDALI E DEGLI ALTRI ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto definisce in modo analitico, con riferimento al numero di iscritte e iscritti che fanno capo agli organismi di base della UILA, le caratteristiche e la composizione degli Organi delle Leghe Comunali, delle Leghe Intercomunali, nonché dei gruppi aziendali.

Gli Organismi delle Sezioni Aziendali Sindacali, dei Sindacati di Marineria e delle Leghe dei Produttori sono definiti e regolati, rispettivamente, dagli Statuti della FILBI, della UILA-PESCA e della UIC, nell'ambito e nel rispetto delle di-

sposizioni dello Statuto della UILA.

L'Organo direttivo dell'organismo di base è il primo livello di presenza organizzata della UILA e svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante delle iscritte e degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture dell'Organizzazione;
- b) assicura alle iscritte e agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UILA e della UIL ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio dell'Organizzazione e attraverso l'attività delle delegate e dei delegati UILA;
- c) assicura il raccordo con le strutture sindacali aziendali;
- d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;
- e) collabora, con il Sindacato Territoriale di categoria, nella predisposizione delle liste delle candidate e dei candidati UILA per l'elezione delle delegate e dei delegati, delle Rsu e delle RLS e per la nomina degli RLST.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali, stabilite da norme e accordi vigenti. Le autonomie necessarie per l'attività degli organismi di base sono stabilite dal Consiglio del Sindacato Territoriale della UILA.

Articolo 10

PRESENZA E RUOLO NELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

La UILA conferma come fondamentale la funzione delle RSU e delle RSA nei luoghi di lavoro nonché delle delegate e dei delegati di bacino, con i compiti che sono loro assegnati dagli accordi sindacali e dalle leggi.

Le scelte, le decisioni e i comportamenti delle RSU, elette nelle liste della UILA, e delle RSA devono essere coerenti con le linee di politica sindacale definite dagli organismi della UILA.

Le norme per le elezioni delle RSU sono quelle definite dalla Segreteria Nazionale UILA con le Segreterie Nazionali delle organizzazioni di categoria aderenti alle altre Confederazioni e previste dagli accordi con le controparti e dai

CCNL di categoria, mentre le norme per la nomina delle RSA sono quelle previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva del settore agro-alimentare.

La UILA, inoltre, promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze delle Lavoratrici e dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze delle Lavoratrici e dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio (RLST) ed i Comitati Aziendali Europei (CAE).

Articolo 11

ASSEMBLEE DI BASE

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa gli scopi, le modalità di convocazione, le regole per la validità delle riunioni, le modalità di svolgimento delle Assemblee degli Organismi di base della UILA, anche al fine della nomina delle delegate e dei delegati ai Congressi dei Sindacati Territoriali della UILA.

In modo simile provvedono, per quanto riguarda gli Organismi delle Sezioni Aziendali Sindacali, dei Sindacati di Marineria e delle Leghe dei Produttori, rispettivamente, gli Statuti e/o i Regolamenti di attuazione degli stessi della FILBI, della UILA-PESCA e della UIC, nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILA.

PARTE III

SINDACATO TERRITORIALE DI CATEGORIA

Articolo 12

COSTITUZIONE DEL SINDACATO TERRITORIALE

Il Sindacato Territoriale di categoria organizza le iscritte e gli iscritti alla UILA di tutti gli organismi di base e dirige la politica sindacale della categoria nell'ambito del proprio territorio e, unitamente al Sindacato Regionale, costituisce la Struttura territoriale della UILA.

Provvede alla contrattazione a livello provinciale e aziendale sulla base delle direttive generali dell'Unione Nazionale, salva l'autonomia negoziale riconosciuta alle Strutture territoriali dei Sindacati di Settore, nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILA.

Il Sindacato Territoriale UILA esprime l'unità organizzativa e politica delle iscritte e degli iscritti nell'ambito del proprio territorio. Inoltre:

- a) coordina nel proprio ambito territoriale tutti gli Organismi di base della UILA;
- b) organizza la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;
- c) attua le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello regionale;
- d) realizza le politiche per il proselitismo;
- e) concorre, nel quadro della complessiva strategia confederale territoriale, all'attuazione e all'erogazione dei servizi.

Articolo 13

ORGANI DEL SINDACATO TERRITORIALE

Gli organi del Sindacato Territoriale UILA sono:

- a) Il Congresso;

- b) Il Consiglio;
- c) La Segreteria;
- d) La Tesoriera/Il Tesoriere;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14

CONGRESSO DEL SINDACATO TERRITORIALE

Il massimo organo del Sindacato Territoriale è il Congresso di Categoria che deve aver luogo normalmente in preparazione del Congresso Nazionale della UILA, sulla base del regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale della UILA.

Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio o del 51% delle iscritte e degli iscritti. Al Congresso partecipano le delegate ed i delegati delle Leghe Comunali, delle Leghe Intercomunali, e dei Gruppi Aziendali e le delegate ed i delegati eletti nei Congressi Territoriali della FILBI, della UILA-PESCA e della UIC, in base al numero delle iscritte e degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali.

Articolo 15

CONGRESSO DEL SINDACATO TERRITORIALE: COMPITI

Il Congresso Territoriale:

- a) esamina e discute l'attività del sindacato sulla base della relazione del Consiglio uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi da cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito della Categoria, della Unione Nazionale di Categoria e della Confederazione;
- c) esamina il rapporto politico-finanziario della struttura;
- d) elegge il Consiglio;

- e) elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) elegge i Comitati territoriali di comparto, ove occorran;
- g) elegge le delegate ed i delegati al Congresso Regionale della UILA;
- h) esamina e vota la risoluzione finale proposta dalla apposita commissione.

Nel caso in cui il Congresso Territoriale non riesca a definire in tutto o in parte la composizione dei nuovi organi statutari, si procederà comunque alla elezione delle delegate e dei delegati al Congresso Regionale UILA.

Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione dei nuovi Organi statutari, la normale attività del Sindacato Territoriale sarà assicurata, in deroga alle norme vigenti, dalla Presidenza del Congresso, il cui Presidente ha la rappresentanza legale.

Articolo 16

CONGRESSO DEL SINDACATO TERRITORIALE: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Hanno diritto a partecipare al Congresso:

- con diritto di voto, tutte le delegate e tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee delle Leghe Comunali, delle Leghe Intercomunali e dei Gruppi Aziendali e nei Congressi territoriali della FILBI, della UILA-PESCA e della UIC;
- senza diritto di voto, i componenti degli organismi direttivi uscenti ove non siano stati eletti delegati.

Per partecipare al Congresso deve essere esibita la tessera della Organizzazione e la delega.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto prevede le modalità di nomina della Presidenza del Congresso, della Commissione Verifica Poteri, della Commissione Elettorale, della Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali, nonché le modalità di elezione delle delegate e dei delegati per le istanze congressuali superiori.

Articolo 17

ELEZIONI DELLE DELEGATE E DEI DELEGATI

Le delegate e i delegati del Congresso del Sindacato Territoriale UILA sono eletti al Congresso del Sindacato Regionale UILA assicurando la rappresentanza dei singoli settori.

Articolo 18

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEL SINDACATO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale viene eletto dalle delegate e dai delegati in assemblea plenaria.

È facoltà di prevedere la presenza, nel Consiglio del Sindacato Territoriale UILA, dei delegati dei Sindacati di settore regolarmente costituiti al fine di assicurarne la rappresentanza.

Articolo 19

COMPITI DEL CONSIGLIO DEL SINDACATO TERRITORIALE

Il Consiglio del Sindacato Territoriale è l'organo di direzione normale tra un Congresso e l'altro.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Territoriale fissandone la data e le modalità di svolgimento;
- b) collaborare all'attività delle Leghe Comunali, delle Leghe Intercomunali e dei Gruppi Aziendali cooperando con essi nel lavoro di proselitismo e di assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori;
- c) impostare l'azione sindacale sulla base degli indirizzi espressi dal Congresso Territoriale, dal livello regionale e nazionale della UILA;
- d) approvare annualmente il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei conti, la situazione patrimoniale e finanziaria della struttura ed il preventivo di spesa per

l'anno in corso della Struttura territoriale;

- e) eleggere, al suo interno, la Segretaria/il Segretario generale e i componenti della Segreteria, nonché la Tesoriera/il Tesoriere;
- f) deliberare la misura annuale dei contributi sindacali e il loro riparto all'interno della Struttura territoriale;
- g) deliberare ai sensi del punto 3.9, primo capoverso, del regolamento di attuazione;
- h) deliberare eventuali acquisti e vendite immobiliari che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA.

Il Consiglio è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio sono contenuti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio, se lo ritiene opportuno, può costituire l'Esecutivo quale istanza rappresentativa dell'articolazione organizzativa della UILA nel territorio e nei diversi settori, attribuendo allo stesso specifiche funzioni, fra le quali quelle di approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo di spesa come previsto al precedente punto d).

Esso si riunisce almeno 4 volte all'anno ad iniziativa della Segreteria oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 20

LA SEGRETERIA

La Segreteria del Sindacato Territoriale di categoria è composta con le caratteristiche previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 21

LA TESORIERA/IL TESORIERE

La Tesoriera/Il Tesoriere territoriale è il garante del controllo della compa-

tibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Articolo 22

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Territoriale è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti ed è nominato dal Congresso.

Il Collegio provvede almeno ogni 4 mesi al controllo della contabilità, con procedure e adempimenti previsti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto. Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività tra un Congresso e l'altro.

I componenti del Collegio non possono ricoprire la carica di componenti il Consiglio Territoriale.

SINDACATO REGIONALE DI CATEGORIA

Articolo 23

COSTITUZIONE DEL SINDACATO REGIONALE

Il Sindacato Regionale UILA realizza l'unità organizzativa delle lavoratrici e dei lavoratori di tutti i territori nell'ambito regionale e, unitamente al Sindacato Territoriale, compone la Struttura territoriale della UILA.

Il Sindacato Regionale UILA coordina e guida l'azione politica sindacale e la strategia organizzativa, nella regione, di tutti i Sindacati Territoriali UILA e di tutti i Sindacati di Settore ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che la UILA assolve su tutto il territorio nazionale e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi del Sindacato per la politica del territorio.

Il Sindacato Regionale UILA è il livello di governo della presenza della Categoria sul territorio e pertanto, centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico-organizzativo.

Il Sindacato Regionale UILA, pertanto, svolge i seguenti compiti:

- a) promuove, organizza e coordina l'azione necessaria per la difesa degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nella regione;
- b) indirizza e coordina le strutture del sindacato operanti nella regione per la elaborazione delle politiche e delle piattaforme rivendicative ai vari livelli (provincia, comune e grandi aziende) partecipando alle eventuali trattative e promuovendo le opportune azioni di lotta;
- c) provvede alla contrattazione regionale sulla base delle direttive generali della Unione Nazionale salva l'autonomia negoziale riconosciuta alle Strutture territoriali dei Sindacati di Settore, nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILA;
- d) provvede agli studi ed alle documentazioni necessarie ad illustrare i problemi sociali che interessano le lavoratrici e i lavoratori, come pure la situazione socioeconomica e sindacale della regione;
- e) studia e realizza le iniziative per la soluzione dei problemi dell'assistenza

e previdenza nonché quelle fondamentali riferite all'assetto del territorio, alle politiche settoriali, culturali ed occupazionali;

- f) promuove la costituzione e partecipa alla gestione degli strumenti predisposti ad assicurare la presenza e gli indirizzi della UILA nelle attività parasindacali (formazione professionale, organizzazione del tempo libero, attività cooperativistica, promozione culturale delle lavoratrici e dei lavoratori, consulenza e servizi ai produttori agricoli, ecc.) e comunque concorre, nel contesto e nell'indirizzo confederale, alla promozione, allo sviluppo della presenza e del pieno utilizzo dei servizi da parte delle lavoratrici e dei lavoratori e dei cittadini (patronato di assistenza, assistenza fiscale, formazione professionale, organizzazione del tempo libero, tutela dei consumatori e degli inquilini, ...)

Articolo 24

ORGANI DEL SINDACATO REGIONALE

Gli organi del Sindacato Regionale UILA sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio;
- c) l'Esecutivo;
- d) la Segreteria;
- e) la Tesoriera/il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 25

CONGRESSO DEL SINDACATO REGIONALE

Il massimo organo del Sindacato Regionale è il Congresso di Categoria che deve aver luogo normalmente in preparazione del Congresso Nazionale della UILA e della UIL Regionale, sulla base di un regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale della UILA.

Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su decisione di un terzo dei componenti del Consiglio Regionale o del 51% delle iscritte e degli iscritti. Al Congresso partecipano le delegate e i delegati eletti dai Congressi dei Sindacati Territoriali UILA in base al numero delle iscritte e degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali.

Articolo 26

CONGRESSO DEL SINDACATO REGIONALE: COMPITI

Il Congresso:

- a) esamina e discute l'attività del sindacato sulla base della relazione del Consiglio uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito della Categoria e della Unione Regionale UIL;
- c) esamina il rapporto politico-finanziario della struttura;
- d) elegge il Consiglio Regionale, formato con le caratteristiche definite nel regolamento di attuazione del presente Statuto;
- e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) elegge i Comitati regionali di comparto, ove occorrono;
- g) elegge le delegate e i delegati al Congresso nazionale della UILA, secondo il regolamento congressuale della Categoria;
- h) elegge le delegate e i delegati al Congresso Regionale della UIL, secondo i regolamenti congressuali della UIL Regionale;
- i) esamina e vota la risoluzione finale proposta dalla apposita commissione.

Nel caso in cui il Congresso Regionale non riesca a definire in tutto o in parte la composizione dei nuovi organi statutari, si procederà comunque alla elezione delle delegate e dei delegati al Congresso della UR UIL e al Congresso Nazionale UILA.

Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione dei nuovi Organi statutari, la normale attività del Sindacato Regionale sarà assicurata, in deroga alle norme vigenti, dalla Presidenza del Congresso, il

Articolo 27

CONGRESSO DEL SINDACATO REGIONALE: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Hanno diritto a partecipare al Congresso:

- con diritto di voto, tutte le delegate e tutti i delegati regolarmente eletti nei Congressi dei Sindacati Territoriali;
- senza diritto di voto, i componenti degli organismi direttivi uscenti ove non siano stati eletti delegati.

Le delegate e i delegati al Congresso Regionale UIL sono eletti in proporzione alle iscritte e agli iscritti dei singoli territori.

Per partecipare al Congresso deve essere esibita la tessera della Organizzazione e la delega.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto prevede le modalità di nomina della Presidenza del Congresso, della Commissione Verifica Poteri, della Commissione Elettorale, della Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali, nonché le modalità di elezione delle delegate e dei delegati per le istanze congressuali superiori.

Articolo 28

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEL SINDACATO REGIONALE

Il Consiglio viene eletto in assemblea plenaria in proporzione alle iscritte e agli iscritti dei singoli territori.

È facoltà di prevedere la presenza, nel Consiglio del Sindacato Regionale UILA, dei delegati dei Sindacati di settore regolarmente costituiti al fine di assicurarne la rappresentanza.

COMPITI DEL CONSIGLIO DEL SINDACATO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione normale tra un Congresso e l'altro.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Regionale fissandone la data e le modalità di svolgimento;
- b) indirizzare e coordinare l'attività dei Sindacati Territoriali UILA cooperando con essi nel lavoro di proselitismo e di assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori;
- c) impostare l'azione sindacale sulla base degli indirizzi espressi dal Congresso Regionale e Nazionale della UILA;
- d) eleggere, fra i propri componenti, la Segretaria/il Segretario Generale e i componenti della Segreteria, nonché la Tesoriera/il Tesoriere, ed eleggere l'Esecutivo Regionale;
- e) deliberare ai sensi del punto 3.9, primo capoverso, del regolamento di attuazione;
- f) deliberare eventuali acquisti e vendite immobiliari che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA.

Il Consiglio regionale può, inoltre, delegare parte dei suoi compiti all'Esecutivo Regionale.

Esso si riunisce almeno 2 volte all'anno ad iniziativa della Segreteria oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio Regionale sono dettagliatamente contenuti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 30

L'ESECUTIVO DEL SINDACATO REGIONALE

L'Esecutivo è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio

Regionale e della sintesi politico-organizzativa dei sindacati territoriali. Esso è tra l'altro responsabile, nel proprio ambito:

- a) delle politiche organizzative e delle iniziative per il proselitismo;
- b) della vigilanza sulla democrazia interna e delle norme disciplinari, al fine di riferirne all'Esecutivo Nazionale, cui competono le decisioni nel merito;
- c) della verifica della funzionalità degli Organi e del controllo dei Sindacati Territoriali, al fine di riferirne all'Esecutivo Nazionale, cui competono le decisioni nel merito.
- d) dell'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo.

I criteri di composizione dell'Esecutivo sono contenuti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 31

LA SEGRETERIA

La Segreteria del Sindacato Regionale di categoria è composta con le caratteristiche previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 32

LA TESORIERA/IL TESORIERE

La Tesoriera/Il Tesoriere regionale è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Articolo 33

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti del Sindacato Regionale è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti ed è nominato dal Congresso.

Il Collegio provvede almeno ogni 4 mesi al controllo della contabilità, con

procedure e adempimenti previsti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto. Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività tra un Congresso e l'altro.

I componenti del Collegio non possono ricoprire la carica di componenti il Consiglio Regionale.



PARTE V
ORGANI DELLA UILA NAZIONALE

Articolo 34

GLI ORGANI NAZIONALI

Sono organi della Unione Nazionale:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio;
- c) l'Esecutivo;
- d) la Segreteria;
- e) la Tesoriera/il Tesoriere;
- f) il Collegio di Garanzia;
- g) il Collegio Sindacale.

Articolo 35

IL CONGRESSO NAZIONALE: COMPITI

Il Congresso Nazionale è il massimo organo direttivo della UILA, cui spettano poteri deliberativi.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare il rapporto politico-finanziario dell'Organizzazione;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'Organizzazione;
- c) eleggere il Consiglio Nazionale, l'Assemblea nazionale, il Collegio di Garanzia ed il Collegio Sindacale;
- d) deliberare sulle modifiche al presente Statuto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 72, comma secondo e terzo;
- e) eleggere le delegate e i delegati al Congresso Nazionale della UIL.

IL CONGRESSO NAZIONALE: SVOLGIMENTO

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale o da almeno un terzo delle iscritte e degli iscritti alla UILA.

La data, la località, le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Consiglio Nazionale della UILA in un regolamento congressuale approvato almeno due mesi prima.

Il Consiglio Nazionale fissa altresì, di volta in volta le modalità relative alla partecipazione ed al numero delle delegate e dei delegati in proporzione al numero degli organizzati in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi.

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai rispettivi Congressi Regionali. Partecipano di diritto al Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Consiglio Nazionale UILA, i componenti del Collegio di Garanzia, ed i componenti del Collegio Sindacale uscenti.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base delle iscritte e degli iscritti rappresentati da ogni delegato e con le modalità fissate dal presente Statuto e dal regolamento congressuale.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto ed il Regolamento Congressuale definiscono la partecipazione, le modalità di nomina della Presidenza, della Commissione verifica poteri, della Commissione elettorale, della Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali, nonché le procedure elettorali per gli organi, le delegate e i delegati.

Articolo 37

IL CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 71 componenti eletti dal Congresso in seduta plenaria.

Le elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale avvengono rispettando

le modalità fissate dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano altresì, con voto consultivo, i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio di Garanzia.

Articolo 38

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione della Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari tra un Congresso e l'altro; è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Nazionale fissando le modalità di svolgimento;
- b) vigilare sull'attività delle Strutture territoriali UILA e degli Organi Nazionali e Territoriali dei Sindacati di Settore, cooperando con essi nel lavoro di proselitismo ed assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori;
- c) fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali;
- d) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazione distinta, la Segretaria/il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale, la Tesoriera/il Tesoriere e l'Esecutivo Nazionale;
- e) deliberare sulla misura della contribuzione associativa, sui criteri e sulle modalità di riparto tra le strutture;
- f) costituire, ove lo ritenga opportuno, Comitati e/o Gruppi di lavoro per l'elaborazione di progetti ed il coordinamento di specifiche iniziative riguardanti particolari aspetti settoriali dell'attività sindacale e/o organizzativa dell'Unione;
- g) cooptare al proprio interno, con decisione adottata a maggioranza di due terzi, i dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi che abbiano dato la propria adesione alla UILA nell'intervallo di tempo tra lo svolgimento di due Congressi Nazionali;
- h) costituire Fondazioni per lo studio della storia delle lavoratrici e dei lavoratori agroalimentari ai sensi della lett. l) dell'articolo 2 del presente

Statuto;

- i) deliberare eventuali acquisti, vendite immobiliari, o donazioni a Fondazioni che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA;
- j) nominare, sulla base di situazioni oggettive, soggetti incaricati di iniziative politico-organizzative in realtà interregionali e/o interterritoriali;
- k) approvare, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei presenti, l'adozione e le modifiche al Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale può delegare alla Segreteria Nazionale o all'Esecutivo Nazionale, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti a norma del comma precedente.

Articolo 39

FUNZIONALITA' DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto definisce le modalità di composizione, di convocazione, di espressione di voto, di verbalizzazione e quant'altro utile ad assicurare la funzionalità del Consiglio Nazionale.

Articolo 40

L'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è formato da un minimo di 31 componenti e ha il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio Nazionale della Unione.

L'Esecutivo Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- b) trattare le questioni delegate dal Consiglio Nazionale e adottare provvedimenti d'urgenza nei casi e circostanze eccezionali;

- c) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori;
- d) approvare il rendiconto consuntivo di spesa, il conto preventivo ed i rendiconti finanziari;
- e) provvedere alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della UILA negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi internazionali;
- f) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;
- g) decidere la gestione straordinaria verso le strutture nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi della UILA, la reggenza di strutture regionali o territoriali ai sensi dell'articolo 62, e, nei casi di inadempienze di carattere politico-amministrativo, il commissariamento "ad acta".

In aggiunta a tali compiti, l'Esecutivo Nazionale può deliberare di affidare ai Segretari Generali Regionali della UILA la nomina dei rappresentanti UILA all'interno delle commissioni extra-*legem* provinciali e la gestione delle relative risorse economiche, qualora le condizioni della Struttura territoriale, con esclusiva valutazione della Segreteria Nazionale, lo rendano opportuno.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto definisce le modalità di composizione, di convocazione, di espressione di voto, di verbalizzazione e quant'altro utile ad assicurare la funzionalità dell'Esecutivo Nazionale.

Articolo 41

LA SEGRETERIA NAZIONALE: COMPOSIZIONE

La Segreteria Nazionale è formata da un massimo di 6 componenti, ivi compreso la Segretaria/il Segretario Generale, eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.

Provvede all'attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi - fermo restando il carattere collegiale della Segreteria - è individuale.

LA SEGRETERIA NAZIONALE: COMPITI

La Segreteria è l'organo di guida e di sintesi politica e organizzativa della Unione Nazionale, provvede alla messa in operatività delle decisioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale, assicura la direzione quotidiana dell'attività e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, mantiene contatti permanenti con i Sindacati Regionali e Territoriali della UILA e con i Sindacati di settore, nelle Articolazioni di ognuno di essi: nazionale, regionali e territoriali.

La Segreteria sottopone all'esame del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale i problemi che riguardano la vita dell'organizzazione.

Compete alla Segreteria nazionale adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della UILA. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste del presente Statuto, per la necessaria ratifica.

La Segreteria Nazionale propone agli organi competenti le candidature dei Rappresentanti della UILA per gli Enti e gli Istituti di emanazione e per tutti gli incarichi di carattere esterno.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della UILA.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

Articolo 43

LA SEGRETARIA/IL SEGRETARIO GENERALE

La Segretaria/Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la Unione Nazionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

La Segretaria/Il Segretario Generale, inoltre, per quanto riportato al comma precedente, rappresenta l'Unione Nazionale anche per eventuali acquisti, vendite immobiliari o donazioni a Fondazioni.

È facoltà della Segretaria/del Segretario Generale indicare, con modalità giuridicamente adeguate, il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 44

LA TESORIERA/IL TESORIERE

La Tesoriera/Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Articolo 45

IL COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da tre supplenti ed è eletto tra le iscritte e gli iscritti alla UILA dal Congresso Nazionale.

Non sono eleggibili le iscritte e gli iscritti che abbiano cariche direttive od esecutive negli organismi nazionali di categoria

I componenti effettivi del Collegio partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio di Garanzia è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso provvedimenti disciplinari assunti dall'Esecutivo Nazionale, dalla Segreteria dell'Unione Nazionale, nonché dai competenti Organi dei Sindacati di Settore.

La decisione del Collegio di Garanzia deve avvenire, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità di convocazione, di espressione del voto, di assunzione delle decisioni, di sostituzione di un componente venuto meno e quant'altro utile alla piena funzionalità dell'Organo.

IL COLLEGIO SINDACALE NAZIONALE

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di vigilanza e controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile ed è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da tre supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

La/Il Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio Sindacale dovranno essere iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali.

Laddove non venisse individuato una/un Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio Sindacale iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori Legali, le funzioni di vigilanza e di controllo contabile saranno affidate anche ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

Non sono eleggibili le iscritte e gli iscritti che abbiano cariche direttive od esecutive negli organismi nazionali di categoria.

I componenti effettivi del Collegio Sindacale partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale.

Il Collegio Sindacale ha il compito di esaminare almeno ogni 4 mesi i rendiconti economici e finanziari della Unione Nazionale e la regolarità delle spese proponendo alla Segreteria i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

Il Collegio Sindacale redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale, in sede di approvazione, la relazione sull'attività svolta a completamento del rendiconto dell'anno precedente redatto dalla/dal Tesoriera/e unitamente alla relazione eventuale del Revisore esterno (o Società di Revisione) ove previsto.

Il Collegio Sindacale presenta altresì al Congresso una relazione sul rendiconto economico e finanziario della Unione Nazionale nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità di convocazione, di espressione del voto, di assunzione delle decisioni, di sostituzione di un componente venuto meno e quant'altro utile alla piena funzionalità dell'Organo.

Articolo 47

DECADENZA DAGLI INCARICHI

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi i dirigenti dell'Unione Nazionale di Categoria e delle Strutture territoriali per i quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari che implichino la decadenza, coloro per i quali si ravvisino, a giudizio dell'Esecutivo Nazionale, incompatibilità funzionali o le incompatibilità previste agli articoli 64 e 65 del presente Statuto, coloro che non partecipino assiduamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto definisce i termini di quest'ultima fattispecie di causa che determina la decadenza.

Articolo 48

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è lo strumento consultivo tramite il quale la UILA esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UILA nell'ambito degli indirizzi congressuali.

La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 49

LA CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE

La Conferenza di Organizzazione è un appuntamento consultivo, di verifica ed orientamento nel periodo che intercorre tra un Congresso Nazionale e l'altro.

Essa è composta dal Consiglio Nazionale e dai Segretari responsabili dei Sindacati Regionali e dei Sindacati Territoriali UILA, qualora non facciano parte del Consiglio Nazionale stesso, e dai Consigli Nazionali dei Sindacati di Settore. Fanno altresì parte della Conferenza le delegate e i delegati eletti dai livelli regionali nel numero ad essi attribuito in sede di convocazione della Conferenza.


La Conferenza viene convocata dal Consiglio Nazionale della Unione ogni qualvolta il Consiglio Nazionale stesso lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza delle iscritte e degli iscritti alla Unione.

Articolo 50

ORGANO UFFICIALE DI STAMPA

La Unione Nazionale può dar vita ad un organo ufficiale di stampa della Categoria.

Il Direttore è la Segretaria/il Segretario Generale pro-tempore. Il Direttore responsabile è nominato dalla Segreteria Nazionale.



PARTE VI

I SINDACATI DI SETTORE

Articolo 51

I SINDACATI DI SETTORE

I Sindacati di Settore sono articolazioni operative della UILA, strutturate a livello nazionale, regionale, territoriale e di base, mediante i quali la UILA organizza le proprie iscritte e propri iscritti con caratteristiche lavorative e di ambito produttivo specifiche. Essi sono dotati di autonomia politica -nel loro ambito specifico di azione-, organizzativa ed economico-finanziaria con caratteristiche e conferimento di poteri che vengono fissati dal Consiglio Nazionale della UILA nel momento stesso che ne delibera la costituzione.

I Sindacati di settore sono:

- a) FILBI: Federazione Italiana Lavoratori Bonifica Irrigazione e Miglioramento Fondiario;
- b) UILA-PESCA, sindacato del personale imbarcato sulle navi adibite a pesca marittima ed il personale non imbarcato dipendente da cooperative e da imprese esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquicoltura, vallicoltura;
- c) UIC, sindacato dei produttori agricoli e dei coltivatori diretti.

Il Consiglio Nazionale UILA ha facoltà, ove se ne verificassero le condizioni, di costituire altri Sindacati o coordinamenti di settore.

La UILA, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della UIL, è direttamente titolare del rapporto associativo e della corrispondente quota associativa di ogni singolo lavoratore e produttore che alla UILA si associ tramite l'iscrizione al rispettivo Sindacato di Settore.

Le assemblee congressuali di base ed i Congressi Territoriali, Regionali e Nazionali della FILBI, della UILA-PESCA e della UIC si svolgeranno nell'ambito del percorso congressuale della UILA, nei modi previsti dai rispettivi Statuti, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILA ed in applicazione del regolamento congressuale approvato dal Consiglio Nazionale della UILA.

COMPITI

I Sindacati di Settore, in applicazione dei rispettivi Statuti nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILA, formano i propri Organi direttivi ed esecutivi, attraverso i quali svolgono le attività di loro specifica competenza ed assolvono, in particolare, ai seguenti compiti:

- a) elaborare, d'accordo con la Segreteria Nazionale della UILA, l'attività sindacale per il settore di riferimento;
- b) coordinare l'azione sindacale nel settore, d'intesa con la Segreteria Nazionale della UILA, a sostegno delle rivendicazioni avanzate;
- c) partecipare negli appositi organismi alla elaborazione della politica sindacale della Unione Nazionale.

La rappresentanza politico sindacale spetta in ogni caso alla UILA.

Il Consiglio Nazionale della UILA potrà affidare ai Sindacati di Settore altri compiti e riconoscere loro particolari autonomie gestionali, così come ha facoltà di variare l'articolazione dei Sindacati di settore strutturandone di nuovi, modificare l'ambito di azione di quelli esistenti, qui codificati, sciogliere quelli che non dovessero più essere strategici o funzionali all'azione di rappresentanza del mondo del lavoro.

CAPO III

PARTE I

FINANZIAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 53

CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETA'

La UILA è finanziata con il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il finanziamento - secondo quanto previsto nella Contrattazione collettiva stipulata ai vari livelli e approvata dalle lavoratrici e dei lavoratori rispettivamente interessate/i - avviene tramite la sottoscrizione da parte delle iscritte e degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote associative sindacali sulla retribuzione diretta e/o differita, ovvero sui trattamenti previdenziali temporanei o ammortizzatori sociali, con quote associative finalizzate a servizi contrattuali.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Sono altresì fonti di finanziamento sottoscrizioni di volta in volta autorizzate dagli Organi di direzione politica e organizzativa. Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità di realizzazione delle sottoscrizioni.

A tutti le iscritte e gli iscritti deve essere rilasciata la tessera UIL, predisposta per la UILA.

Tutti i dati relativi alle iscritte e gli iscritti sono tutelati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 54

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

I Sindacati Regionali, i Sindacati Territoriali della UILA, le Leghe Comunali, le Leghe Intercomunali ed i Gruppi Aziendali, nonché i Sindacati di Settore e le loro Strutture territoriali, sono organismi giuridicamente ed amministrati-

vamente autonomi, rispondono direttamente delle obbligazioni assunte nella persona del proprio legale rappresentante nel rispetto delle regole fissate nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione e nell'esercizio delle proprie responsabilità. Sono, direttamente e tramite i rispettivi legali rappresentanti, responsabili per le obbligazioni assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto dell'adesione sindacale alla Unione, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

I Segretari Generali dei Sindacati Regionali e dei Sindacati Territoriali, i Responsabili delle Leghe e dei Gruppi Aziendali della UILA, nonché i responsabili, comunque denominati, dei Sindacati di Settore e delle rispettive articolazioni e Strutture territoriali, rispondono direttamente e personalmente, nella qualità di legali rappresentanti, dei rapporti da loro posti in essere o a loro facenti capo, senza possibilità di trasferirne a strutture superiori le conseguenze che ne derivino, anche se tali decisioni siano state assunte con il consenso del più ampio organo di direzione politica e organizzativa.

Articolo 55

OBBLIGO DELLA CONTRIBUZIONE

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti alla UILA sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL e dei contributi sindacali in base alle norme deliberate dal Consiglio Nazionale della UILA di anno in anno.

Le iscritte e gli iscritti non in regola con i pagamenti non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Articolo 56

TESSERAMENTO E RIPARTIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE

La ripartizione delle quote associative viene decisa dal Consiglio Nazionale della UILA attraverso quote fisse o percentualizzate.

La riscossione dei contributi e delle quote associative deve avvenire mediante l'apertura di c/c bancari o postali intestati alla organizzazione e con firme congiunte di traenza della Segretaria/del Segretario Generale e della Tesoriera/del Tesoriere, come più dettagliatamente definito nel Regolamento di Attuazio-

Il Consiglio Nazionale dell'Unione può istituire forme centralizzate di versamenti dei contributi su di un unico conto nazionale con ripartizione automatica percentualizzata tra Unione Nazionale, Sindacato Regionale, Sindacato Territoriale e Sindacati di Settore.

Articolo 57

RIPARTIZIONE QUOTE DI SERVIZIO E RAPPORTI AMMINISTRATIVI

I contributi sindacali relativi alle quote di servizio, quote contrattuali o accordi "extra-legem", ecc. vengono ripartiti tra i diversi organismi in conformità alle norme generali fissate dal Consiglio Nazionale della UILA.

Articolo 58

RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI

I Sindacati Regionali, i Sindacati Territoriali, le Leghe Comunali, le Leghe Intercomunali ed i Gruppi Aziendali della UILA, nonché i Sindacati di Settore e le loro articolazioni e Strutture territoriali, debbono redigere ed approvare annualmente, entro il mese di aprile per i rendiconti di cassa o entro il mese di giugno per i rendiconti di competenza, i rendiconti economico-finanziari consuntivi annuali ed i preventivi di spesa con le caratteristiche e le procedure previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

I Sindacati Regionali, i Sindacati Territoriali, e i Sindacati Nazionali di Settore debbono trasmettere alla Unione Nazionale nei 15 giorni successivi alla loro approvazione, il rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente ed il conto preventivo per l'anno in corso, corredati del verbale del Collegio dei Revisori dei conti e degli estratti conto bancari o postali intestati alla struttura ed aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le Leghe Comunali, le Leghe Intercomunali e le articolazioni di base dei Sindacati di Settore, dotate di proprio Statuto registrato e codice fiscale, sono tenute a obblighi e procedure analoghi a quelli previsti per i Sindacati Territoriali, come specificato nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

UTILIZZO DELLE RISORSE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

La UILA ritiene strategico per l'operatività del Sindacato Nazionale, dei Sindacati Regionali e dei Sindacati Territoriali e dei propri Organismi di base che gli stessi siano dotati di strutture e sedi strumentali adeguate e, in tal senso, è impegnata nell'esaminare ogni opportunità di acquisizione.

Pertanto, i Consigli della Unione Nazionale, dei Sindacati Regionali e dei Sindacati Territoriali della UILA, gli Organi direttivi delle Leghe Comunali, delle Leghe Intercomunali dei Gruppi Aziendali e dei Sindacati Nazionali di Settore, nella loro autonomia amministrativa, possono procedere, ai diversi livelli, ad acquisti e vendite immobiliari che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA.

La Segreteria Nazionale deve essere informata della decisione di ogni acquisto o vendita e una copia dell'atto notarile deve essere inviata alla Segreteria Nazionale UILA per opportuna conoscenza.

Informazione dell'intenzione di procedere all'acquisto sarà data anche alla UIL.

Articolo 60

VALIDITA' DELLE DELIBERE DEGLI ORGANI STATUTARI A TUTTI I LIVELLI

Nelle riunioni dei Consigli dei Sindacati Territoriali e Regionali, dei Sindacati di settore, del Consiglio Nazionale ed Esecutivo Nazionale UILA dovrà essere adottato il foglio di presenza da far sottoscrivere a tutti i partecipanti alla riunione e da allegare al verbale della riunione.

Le riunioni degli organismi statutari si svolgono, di norma, assicurando la presenza fisica degli aventi diritto nel luogo stabilito nella convocazione. Con decisione indicata nella convocazione, è consentita la partecipazione a distanza alle riunioni degli organismi statutari, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di votare. Il Presidente della assise riunita accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto a verbale.

Il verbale delle riunioni della Lega Comunale, della Lega Intercomunale o del Gruppo aziendale va trasmesso alla Segreteria del Sindacato Territoriale competente, mentre i verbali dei Sindacati Territoriali e Regionali e dei Sindacati di Settore vanno trasmessi alla Segreteria Nazionale UILA.

Il mancato rispetto di questa procedura è sanzionato come dettagliatamente previsto dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Le riunioni degli Organi sono validamente costituite, salvo i casi espressamente previsti, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Le decisioni degli organi statutari di qualsiasi livello sono valide, salvo i casi espressamente previsti, quando abbiano ottenuto, rispettivamente, una maggioranza del:

- a) 50% + 1 dei presenti per l'assunzione di decisioni politiche di ordine generale e per l'approvazione dei conti consuntivo e preventivo di spesa;
- b) 75% + 1 degli aventi diritto al voto per l'approvazione di spese rilevanti che impegnino la struttura per più esercizi economici.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le norme generali per l'espressione di voto nelle riunioni degli Organi ai diversi livelli.

PARTE II

ISCRITTE, ISCRITTI E NORME DISCIPLINARI.
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRUTTURE

Articolo 61

DISCIPLINA DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

L'iscritta e l'iscritto alla UILA che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

L'azione disciplinare, con provvedimenti assunti a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, compete all'Esecutivo Nazionale che la esercita verso tutte le iscritte e tutti gli iscritti.

L'espulsione può essere proposta dall'Esecutivo Nazionale della UILA e può essere decisa solo dall'Esecutivo Confederale Nazionale.

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti alla UILA, che ricoprono o meno cariche elettive, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi della UILA.

È fatto rinvio, per quanto non previsto, al Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale della UIL.

È facoltà della Segreteria Nazionale sospendere cautelativamente l'iscritta e l'iscritto nei casi di particolare gravità e per il tempo strettamente necessario all'inchiesta ed al giudizio, comunque, per un periodo non superiore ai tre mesi.

GESTIONE STRAORDINARIA, REGGENZA, GESTIONE STRAORDINARIA “AD ACTA”

L'intervento per la gestione straordinaria nei confronti dei Sindacati Territoriali, dei Sindacati Regionali e dei Sindacati di Settore viene svolto dall'Esecutivo Nazionale.

Si procede con la Gestione Straordinaria della struttura quando si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

- a) inesistenza o inefficienza di un organo dirigente;
- b) incapacità di esprimere la Segreteria;
- c) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari dell'Unione Nazionale di categoria o della Confederazione, tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- d) congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statuarie o congressuali;
- e) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- f) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli organi statuari nazionali in caso di vertenze a carattere nazionale, regionale e provinciale
- g) mancata conformazione alle norme previste dall'articolo 3, comma 2, del presente Statuto;
- h) violazione di norme statuarie tali da arrecare un grave danno all'Organizzazione;

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di una Commissaria/un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

In caso di urgenza, la Segreteria Nazionale può decidere la gestione straordinaria di Sindacati Territoriali, di Sindacati Regionali e di Sindacati di Settore.

Questa decisione deve essere sottoposta a ratifica dell'Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile.

Relativamente ai Sindacati Regionali o Territoriali, gli interventi ed i provvedimenti di cui sopra debbono essere portati a conoscenza delle strutture confederali corrispondenti.

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui la Segreteria/il Segretario Generale Territoriale o Regionale UILA, ovvero il legale rappresentante dei Sindacati di Settore, per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli organi deputati, la Segreteria Nazionale può nominare un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria e al Consiglio Territoriale o Regionale, assumerà la responsabilità della struttura.

L'intervento per la gestione straordinaria "ad acta" di una struttura, di qualsiasi livello, viene svolto dall'Esecutivo Nazionale e si concretizza mediante la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione politica ed organizzativa e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione amministrativa della struttura. Alla/al Commissaria/o "ad acta" politica/o, cui compete la firma congiunta con la/il Commissaria/o "ad acta" amministrativo per le operazioni finanziarie, sono attribuiti pieni poteri politici e di rappresentanza e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominato.

Questa gestione amministrativa straordinaria non comporta il venir meno degli Organi della struttura ma esclusivamente la sostituzione, in tutte le funzioni e compiti, della Segreteria e della Tesoriera/del Tesoriere.

In caso di urgenza, la Segreteria Nazionale può decidere la gestione straordinaria "ad acta" dei Sindacati Territoriali, dei Sindacati Regionali e dei Sindacati di Settore. Questa decisione deve essere sottoposta a ratifica dell'Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile.

La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

AUTONOMIA DELLA UNIONE NAZIONALE

Per garantire la propria autonomia ai sensi dell'articolo 1 del presente Statuto, nella UILA:

- a) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate o ispirate da partiti politici o da altri organismi estranei all'organizzazione;
- b) nei Congressi e nelle elezioni degli organi ai diversi livelli non è consentita la presentazione di liste di corrente o di mozioni precongressuali; tutte le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto e nel regolamento congressuale, anche al fine di assicurare alle eventuali minoranze i diritti di rappresentanza;
- c) i Sindacati Regionali e i Sindacati Territoriali della UILA e le Strutture territoriali dei Sindacati di Settore hanno di norma sede presso le Unioni Regionali, e loro uffici periferici, e non possono comunque operare presso le sedi di un qualsiasi partito o movimento politico. Tuttavia, qualora esigenze della categoria o particolari motivi lo richiedano, i Sindacati Regionali e i Sindacati Territoriali della UILA e i Sindacati di Settore possono, previa autorizzazione della Unione Nazionale, stabilire la loro sede in luogo diverso da quello fissato per la UR UIL.

Articolo 64

INCOMPATIBILITA' INTERNE

Degli organi statutari a tutti i livelli dell'Unione non possono far parte i Componenti della Segreteria Confederale, i Segretari Generali Regionali della UIL. Eventuali eccezioni sono possibili solo previa esplicita autorizzazione della Segreteria Nazionale.

La carica di Segretaria/Segretario Generale o di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriera/di Tesoriere della medesima struttura.

I componenti degli organi statutari della UILA non possono ricoprire incarichi, a nessun livello, in altre Unioni di Categoria della UIL, ad esclusione di quelli ricoperti nella Categoria della UIL che associa le pensionate e i pensionati. Eventuali eccezioni sono possibili solo previa esplicita autorizzazione della

È condizione indispensabile l'iscrizione alla UILA per accedere a cariche direttive di qualsiasi livello degli Organi dell'Unione o per rappresentare la Categoria nei Consigli di amministrazione o Commissioni di Enti pubblici e privati.

Articolo 65

INCOMPATIBILITA' ESTERNE

La carica di componente di organi elettivi dell'Unione Nazionale, dei Sindacati Regionali e Territoriali della UILA e dei Sindacati di Settore è incompatibile con la carica di componente degli organismi esecutivi provinciali, regionali e nazionali di partito; con i mandati elettivi parlamentari nazionali ed europei, di Consiglio (o Assemblea) regionale, provinciale e di comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; con tutti gli incarichi esecutivi amministrativi e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale; con i mandati amministrativi pubblici che non siano di designazione sindacale.

La candidatura a componente del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, del Consiglio (o Assemblea) o della Giunta Regionale, del Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - la candidatura a componente del Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente della Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Quando si è in presenza di un caso di incompatibilità gli Organi deliberanti - Consiglio territoriale, regionale o nazionale - sono convocati dalle rispettive Segreterie per provvedere alle relative sostituzioni.

Eventuali inadempienze degli Organi abilitati ad assumere decisioni in me-

rito vanno tempestivamente segnalate in modo che il livello superiore possa provvedere direttamente alla convocazione dei suddetti Organi.

Articolo 66

LIMITI DI MANDATO E DI ETÀ'

La carica di Segretaria/Segretario Generale, nella Unione Nazionale e nelle Strutture territoriali UILA, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali pieni.

Fermo restando quanto previsto al primo comma e nel regolamento di attuazione sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretaria/Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriera/Tesoriere, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

I responsabili degli organismi di base e dei Sindacati di Settore della UILA, di cui all'articolo 7 e 51, non hanno alcun limite di mandato o di età.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce decorrenza e modalità applicative delle norme contenute in questo articolo.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

CONFEDERALITA'

La UILA considera un valore la confederalità, ovverosia l'adesione dell'Unione di Categoria alla UIL.

Con la finalità di contribuire alla crescita della UIL, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro, all'incremento delle attività realizzate dai Servizi confederali, le iscritte e gli iscritti alla UILA, i militanti, i dirigenti ad ogni livello dell'Unione di Categoria sono impegnati a concorrere all'iniziativa sindacale ed alle politiche organizzative della UIL, assolvendo a funzioni e/o assumendo cariche negli organi di qualsiasi livello della UIL e delle altre Unioni Nazionali di Categoria.

La Segreteria Nazionale ha la facoltà di consentire a lavoratrici e a lavoratori iscritti ad altra Unione di Categoria aderente alla UIL di ricoprire incarichi e assumere responsabilità all'interno della UILA, qualora gli stessi possano determinare un potenziamento politico-organizzativo della Categoria.

Articolo 68

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Per la concreta applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, come da rinvii previsti negli articoli che lo compongono, e per regolamentare la vita dell'organizzazione, la UILA, e per essa il Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, adotta, e adegua nel tempo, il "Regolamento di Attuazione".

STATUTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI, DEGLI ORGANISMI DI BASE E DEI SINDACATI DI SETTORE DELLA UILA

I Sindacati Regionali e i Sindacati Territoriali, le Leghe Intercomunali, le Leghe Comunali e i Sindacati di Settore e le loro articolazioni territoriali così come individuati all'articolo 54 sono dotati di propri Statuti, deliberati dai rispettivi Congressi.

Per quanto in essi non contemplato, si fa esplicito riferimento al presente Statuto ed al suo Regolamento di Attuazione.

Le disposizioni, degli Statuti e/o dei regolamenti dei Sindacati Regionali o Territoriali ovvero dei Sindacati di Settore, eventualmente contrastanti con il presente Statuto o con il suo Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente Statuto e/o nel suo Regolamento di Attuazione.

Articolo 70

MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale della UILA, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale, ai sensi dell'articolo. 46 dello Statuto della UIL, nonché salvo quanto stabilito al successivo articolo 72, commi secondo e terzo.

Le eventuali proposte di modifica dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale della UILA almeno 30 giorni prima della data del Congresso.

Articolo 71

NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato in questo Statuto, si fa esplicito rinvio allo Statuto della UIL ed al suo Regolamento di Attuazione, i cui contenuti hanno prevalenza.

STATUTO UILA NAZIONALE

Per la concreta applicazione delle norme contenute nello Statuto della UILA, come da rinvii previsti negli articoli che lo compongono, e per regolamentare la vita dell'organizzazione, la UILA, e per essa il Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, adotta, e adegua nel tempo, il presente "Regolamento di Attuazione".

Le norme previste nel presente Regolamento di Attuazione sono vincolanti per tutte le articolazioni dell'Unione Nazionale di Categoria, per tutti i dirigenti, per tutte le iscritte e gli iscritti alla UILA.

ALBO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI UILA

1. Sono Strutture territoriali della UILA:

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Sindacato Regionale UILA | ABRUZZO |
| 2 | Sindacato Regionale UILA | BASILICATA |
| 3 | Sindacato Regionale UILA | CALABRIA |
| 4 | Sindacato Regionale UILA | CAMPANIA |
| 5 | Sindacato Regionale UILA | EMILIA-ROMAGNA |
| 6 | Sindacato Regionale UILA | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 7 | Sindacato Regionale UILA | LAZIO |
| 8 | Sindacato Regionale UILA | LIGURIA |
| 9 | Sindacato Regionale UILA | LOMBARDIA |
| 10 | Sindacato Regionale UILA | MARCHE |
| 11 | Sindacato Regionale UILA | MOLISE |
| 12 | Sindacato Regionale UILA | PIEMONTE |
| 13 | Sindacato Regionale UILA | PUGLIA |
| 14 | Sindacato Regionale UILA | SARDEGNA |
| 15 | Sindacato Regionale UILA | SICILIA |

16	Sindacato Regionale UILA	TOSCANA
17	Sindacato Regionale UILA	UMBRIA
18	Sindacato Regionale UILA	VENETO
19	Sindacato Regionale UILA	BOLZANO SÜDTIROL
20	Sindacato Territoriale UILA	AGRIGENTO
21	Sindacato Territoriale UILA	ALESSANDRIA
22	Sindacato Territoriale UILA	ASCOLI PICENO e FERMO
23	Sindacato Territoriale UILA	AVELLINO E BENEVENTO
24	Sindacato Territoriale UILA	BARI/BAT
25	Sindacato Territoriale UILA	BERGAMO
26	Sindacato Territoriale UILA	BOLOGNA
27	Sindacato Territoriale UILA	BRESCIA E CREMONA
28	Sindacato Territoriale UILA	BRINDISI
29	Sindacato Territoriale UILA	CAGLIARI
30	Sindacato Territoriale UILA	CASERTA
31	Sindacato Territoriale UILA	CATANIA E MESSINA
32	Sindacato Territoriale UILA	CATANZARO
33	Sindacato Territoriale UILA	CESENA
34	Sindacato Territoriale UILA	COSENZA
35	Sindacato Territoriale UILA	CROTONE
36	Sindacato Territoriale UILA	CUNEO E ASTI
37	Sindacato Territoriale UILA	ENNA E CALTANISSETTA
38	Sindacato Territoriale UILA	FERRARA E ROVIGO
39	Sindacato Territoriale UILA	FOGGIA
40	Sindacato Territoriale UILA	FORLÌ
41	Sindacato Territoriale UILA	L'AQUILA
42	Sindacato Territoriale UILA	LATINA E FROSINONE
43	Sindacato Territoriale UILA	LECCE
44	Sindacato Territoriale UILA	LODI
45	Sindacato Territoriale UILA	MACERATA/ANCONA

46	Sindacato Territoriale UILA	MANTOVA
47	Sindacato Territoriale UILA	MILANO ALTA LOMBARDIA
48	Sindacato Territoriale UILA	MODENA E REGGIO EMILA
49	Sindacato Territoriale UILA	NAPOLI
50	Sindacato Territoriale UILA	NUORO
51	Sindacato Territoriale UILA	ORISTANO
52	Sindacato Territoriale UILA	PALERMO
53	Sindacato Territoriale UILA	PARMA E PIACENZA
54	Sindacato Territoriale UILA	PAVIA
55	Sindacato Territoriale UILA	PESARO
56	Sindacato Territoriale UILA	PESCARA E CHIETI
57	Sindacato Territoriale UILA	RAGUSA
58	Sindacato Territoriale UILA	RAVENNA
59	Sindacato Territoriale UILA	REGGIO CALABRIA
60	Sindacato Territoriale UILA	RIMINI
61	Sindacato Territoriale UILA	ROMA RIETI E VITERBO
62	Sindacato Territoriale UILA	SALERNO
63	Sindacato Territoriale UILA	SASSARI
64	Sindacato Territoriale UILA	SIRACUSA
65	Sindacato Territoriale UILA	TARANTO
66	Sindacato Territoriale UILA	TERAMO
67	Sindacato Territoriale UILA	TORINO, AOSTA E IVREA
68	Sindacato Territoriale UILA	TRAPANI
69	Sindacato Territoriale UILA	TREVISO E BELLUNO
70	Sindacato Territoriale UILA	UDINE GORIZIA PORDENONE E TRIESTE
71	Sindacato Territoriale UILA	VENEZIA E PADOVA
72	Sindacato Territoriale UILA	VERCELLI NOVARA VERBANIA E BIELLA
73	Sindacato Territoriale UILA	VERONA E TRENTO
74	Sindacato Territoriale UILA	VIBO VALENTIA
75	Sindacato Territoriale UILA	VICENZA

2.1 NORME GENERALI PER LA FORMAZIONE DEGLI ORGANI

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli Organi ed a concorrere alle cariche a tutti i livelli.

Gli Organi di voto ed esecutivi di tutte le strutture UILA devono essere composti in equilibrata rappresentanza di genere commisurata, di norma, alle caratteristiche delle persone iscritte. I Consigli dei Sindacati Regionali delle UILA ed i Consigli dei Sindacati Territoriali delle UILA devono, inoltre, ricomprendere, di norma, una rappresentanza delle delegate e dei delegati di base e di coloro che presidiano il territorio.

Nei Sindacati Regionali e nei Sindacati Territoriali che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte pari o superiore al 30 % del totale delle iscritte e degli iscritti, la composizione della Segreteria dovrà prevedere, di norma, almeno una presenza femminile.

La vigilanza sulla corretta formazione degli Organi, anche in funzione della rappresentanza di genere, è affidata alla struttura di livello immediatamente superiore la quale ha il potere ed il dovere di intervenire per modificare o riequilibrare situazioni in contrasto.

2.2 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEGLI ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Gli organi delle Leghe Comunali e delle Leghe Intercomunali sono:

- fino a 50 iscritti: l'Assemblea delle iscritte e degli iscritti; la Segretaria/il Segretario Responsabile eletto dall'Assemblea delle iscritte e degli iscritti;
- da 51 a 100 iscritti: l'Assemblea delle iscritte e degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea delle iscritte e degli iscritti, formato da non più di 7 componenti; la Segretaria/il Segretario Responsabile eletto dal Consiglio Direttivo;
- da 101 a 1.000 iscritti: l'Assemblea delle iscritte e degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea delle iscritte e degli iscritti, formato da non più di 11 componenti; la Segreteria eletta dal Consiglio Direttivo, formata

dalla Segretaria/dal Segretario Responsabile e dalla Segretaria/dal Segretario organizzativo avente anche la funzione di Tesoriera/di Tesoriere;

- oltre 1.000 iscritti: l'Assemblea delle iscritte e degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea delle iscritte e degli iscritti, formato da non più di 13 componenti; la Segreteria eletta dal Consiglio Direttivo, formata dalla Segretaria/dal Segretario Responsabile, dalla Segretaria/dal Segretario organizzativo e della Tesoriera/dal Tesoriere.

Gli Organi delle Leghe Comunali e delle Leghe Intercomunalì sono convocati, di norma, dalla Segretaria/dal Segretario Responsabile.

L'Assemblea delle iscritte e degli iscritti si riunisce almeno una volta l'anno; il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi, la Segreteria si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario.

I Gruppi Aziendali, nel momento in cui vengono strutturati e resi operativi mediante l'iniziativa del sindacato territoriale o regionale oppure della Segreteria nazionale, provvedono a dotarsi di propri Organi per i compiti previsti dallo Statuto e con caratteristiche di composizione e di attribuzione di ruoli similari a quelli fissati dal Regolamento di Attuazione per le Leghe Comunali e per le Leghe Intercomunalì.

2.3 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEL SINDACATO TERRITORIALE UILA

Il Consiglio del Sindacato Territoriale UILA viene eletto dal Congresso con voto palese su lista unica concordata con il seguente criterio numerico:

- fino a 1.000 iscritti: fino a 71 componenti;
- Tra 1001 e 1999 iscritti: fino a 91;
- oltre i 2.000 iscritti: fino a 121 componenti.

Nella composizione di questo Organo è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte alla Categoria nel territorio nonché di una rappresentanza delle diverse età. Va inoltre assicurata, di norma, la presenza di delegati sindacali di base e di coloro che presidiano e svolgono l'attività sindacale nel territorio.

Concorrono, inoltre, alla sua composizione:

- la Responsabile territoriale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere della UILA, laddove presente; i Responsabili territoriali dei Sindacati di settore della UILA, laddove di significativa presenza organizzativa.

Il Consiglio del Sindacato Territoriale UILA è convocato, di norma, dalla Segretaria/dal Segretario Generale del Sindacato Territoriale UILA e si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ogni qualvolta la Segreteria territoriale della UILA lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla maggioranza della Segreteria o sia richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, il Consiglio stesso deve essere convocato dalla Segretaria/dal Segretario Generale con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove la Segretaria/il Segretario Generale del Sindacato Territoriale UILA non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria ovvero della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla struttura di livello immediatamente superiore.

2.4 COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO DEL SINDACATO TERRITORIALE UILA

L'Esecutivo del Sindacato Territoriale UILA, laddove il Consiglio della UILA ne ritenga utile la presenza e proceda, pertanto, alla nomina, opera come organo collegiale; è formato sulla base delle esigenze funzionali del Sindacato Territoriale UILA e deve essere rappresentativo, in equilibrata rappresentanza di genere, di tutte le diverse presenze organizzate della Categoria nel territorio e nei diversi ambiti del lavoro.

2.5 COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACATO TERRITORIALE UILA

La Segretaria/Il Segretario Generale, la Segreteria e la Tesoriera/il Tesoriere sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio del Sindacato Territoriale della UILA, con voto palese, distinto e separato l'uno dall'altro. I componenti di Segreteria e la Tesoriera/il Tesoriere sono eletti su proposta della Segretaria/del Segretario Generale.

Il numero dei componenti della Segreteria è in stretto rapporto alla dimensione organizzativa della struttura:

- fino a 1.000 iscritti: il Consiglio elegge la Segretaria/il Segretario Generale, la Segretaria/il Segretario alle Politiche Organizzative ed al Proselitismo e una Segretaria/un Segretario territoriale;
- oltre i 1.000 iscritti: il Consiglio può eleggere, oltre alla Segretaria/al Segretario Generale e alla Segretaria/al Segretario alle Politiche Organizzative ed al Proselitismo, fino a tre Segretari territoriali.

La Segretaria/Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente il Sindacato Territoriale UILA di fronte ai terzi ed in giudizio.

2.6 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEL SINDACATO REGIONALE UILA

Il Consiglio del Sindacato Regionale UILA è formato fino ad un massimo di 71 componenti. Nella composizione del Consiglio Regionale, è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte alla categoria nel territorio regionale nonché di una rappresentanza delle diverse età. Va inoltre assicurata, di norma, la presenza di delegati sindacali di base e di coloro che presidiano e svolgono l'attività sindacale nel territorio.

Fanno comunque parte del Consiglio Regionale:

- la Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere della UILA, laddove presente;
- i componenti delle Segreterie dei sindacati territoriali UILA;
- i Responsabili regionali dei Sindacati di Settore della UILA, laddove di si-

gnificativa presenza organizzativa.

Il Consiglio del Sindacato Regionale è convocato dalla Segretaria/dal Segretario Generale del Sindacato Regionale della UILA; si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta la Segreteria Regionale UILA lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria Regionale o sia chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio Regionale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione. Ove la Segretaria/il Segretario Generale del Sindacato Regionale UILA non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Regionale UILA può essere disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Segreteria Nazionale.

2.7 COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO DEL SINDACATO REGIONALE UILA

L'Esecutivo del Sindacato Regionale UILA, obbligatoriamente eletto dal Consiglio del Sindacato Regionale UILA, assolve ai compiti fissati nello Statuto e opera come organo collegiale. Oltre alla Segreteria Regionale ed alla Tesoriera/al Tesoriere, ne fanno parte di diritto i Segretari Generali dei Sindacati Territoriali della UILA.

2.8 COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACATO REGIONALE UILA

La Segretaria/Il Segretario Generale, la Segreteria e la Tesoriera/il Tesoriere sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio del Sindacato Regionale della UILA, con voto palese, distinto e separato l'uno dall'altro. I componenti di Segreteria e la Tesoriera/il Tesoriere sono eletti su proposta della Segretaria/del Segretario Generale.

Il numero dei componenti della Segreteria è in stretto rapporto alla dimensione organizzativa della struttura e viene deciso dal Consiglio regionale della UILA in modo di assicurare funzionalità e operatività piena all'Organo.

La Segretaria/Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente il Sindacato Regionale UILA di fronte ai terzi ed in giudizio.

2.9 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Il Congresso Nazionale della UILA ha la facoltà di eleggere in seduta plenaria l'Assemblea Nazionale.

La composizione dell'Assemblea Nazionale è fissata dal Congresso; fanno comunque parte i componenti effettivi ed eventuali supplenti del Consiglio Nazionale, del Collegio di Garanzia e del Collegio Sindacale della UILA nonché i componenti dei Consigli Nazionali dei Sindacati di Settore.

L'Assemblea Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale sulla base delle esigenze organizzative.

In quanto organo consultivo, i lavori dell'Assemblea Nazionale non possono concludersi con un voto deliberante.

2.10 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI, REGIONALI, TERRITORIALI E DI BASE DEI SINDACATI DI SETTORE

Gli Statuti dei Sindacati di Settore della UILA, nell'autonomia di questi e con l'obiettivo di rispondere al meglio alla funzione di rappresentanza delle iscritte e degli iscritti ed agli scopi e compiti demandati dalla UILA ai Sindacati di Settore di cui all'articolo 51 dello Statuto UILA, definiscono le caratteristiche, i compiti, i criteri di composizione, di convocazione e di operatività degli Organi nazionali, del livello regionale, del livello territoriale e delle strutture sindacali di base.

L'articolazione degli Organi, pur strutturati al fine di salvaguardare e valorizzare le specificità dell'ambito lavorativo per il quale è costituito il Sindacato di Settore, deve essere il più possibile simile a quella definita nello Statuto UILA e nel suo Regolamento di Attuazione con riguardo agli Organi della UILA di livello Nazionale, Regionale, Territoriale e di base. Questo anche al fine di facilitare il dialogo, l'intrecciarsi dei rapporti, la definizione e perseguimento della comune

2.11 IL COLLEGIO DI GARANZIA: MODALITÀ OPERATIVE

Il Collegio di Garanzia è previsto dallo Statuto UILA solo a livello nazionale. Questo Organo giudica, pertanto, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari assunti dalla UILA nonché da parte dei Sindacati di Settore. Il Collegio di Garanzia della UIL Confederale, peraltro, giudica in ultima istanza anche i ricorsi avverso le decisioni assunte dal Collegio di Garanzia della UILA.

Il Collegio di Garanzia è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio di Garanzia sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti.

In presenza di un ricorso, il Presidente dispone la convocazione contenente data, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori. Tale convocazione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni. Acquisito il ricorso, il Presidente del Collegio può nominare un relatore scelto all'interno del Collegio stesso al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

Il Presidente fissa la prima riunione per la discussione del ricorso, di norma, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data della sua ricezione. La struttura che ha segnalato il caso, così come l'Esecutivo Nazionale che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta fino al giorno fissato per il dibattito.

In apertura dei lavori del Collegio di Garanzia il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure previste dallo Statuto della UILA e dal presente Regolamento di Attuazione con riguardo al provvedimento disciplinare.

Ove siano riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio di Garanzia annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritta e all'iscritto e ne dà comunicazione all'iscritta

e all'iscritto e all'Esecutivo Nazionale della UILA. La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritta e dell'iscritto.

Accertata la rispondenza delle procedure, il Collegio di Garanzia, udite le osservazioni del relatore, entra nel merito del ricorso. È facoltà del Collegio convocare tutte le parti che ritenga necessario sentire.

Il ricorso al Collegio di Garanzia può essere accolto o respinto. Se il ricorso è accolto la sanzione inflitta perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare. Se il ricorso è respinto la sanzione oggetto del ricorso viene automaticamente confermata negli stessi termini inflitti. Il pronunciamento da parte del Collegio di Garanzia conclude il giudizio per qualsiasi livello della UILA.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata, di norma, nei 10 giorni successivi alla data di decisione. Al contempo deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso all'Esecutivo Nazionale nonché alla struttura che ha segnalato il caso.

La Segreteria Nazionale si adopera ed adotta interventi e decisioni per ovviare ad eventuali ritardi, omissioni o inadempienze del Collegio di Garanzia, o dei suoi componenti, che pregiudichino o impediscano la funzionalità dell'Organo.

2.12 IL COLLEGIO SINDACALE: MODALITÀ OPERATIVE

Per l'Unione Nazionale di Categoria è previsto il Collegio Sindacale. Esso è eletto dal Congresso Nazionale ed è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Collegio Sindacale viene convocato almeno ogni quattro mesi dal proprio Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche alla Tesoriera / al Tesoriere Nazionale. La convocazione contenente data e località della riunione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Il Collegio Sindacale è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal Presidente del Collegio stesso. Per ogni riunione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti. Nel verbale, oltre all'annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria della struttura per gli opportuni miglioramenti e per ovviare alle eventuali deficienze.

La Tesoriera / Il Tesoriere dell'Unione Nazionale di Categoria è tenuto ad assistere il Collegio nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio Sindacale redige e presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

2.13 I COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI: MODALITÀ OPERATIVE

Per le Strutture territoriali nonché per i Sindacati di Settore nelle loro articolazioni nazionale, regionali e territoriali sono previsti i Collegi dei Revisori dei conti. Ognuno di questi Organi, eletto dal rispettivo Congresso, opera con riferimento alla singola struttura della UILA e con riguardo alle politiche economico-finanziarie in capo alla stessa. Ciò non di meno, le operatività e le modalità di azione dei diversi Collegi dei revisori dei conti sono le medesime, di seguito descritte.

Il Collegio dei Revisori dei conti è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti viene convocato almeno ogni quattro mesi dal suo Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche alla Tesoriera / al Tesoriere della medesima articolazione UILA. La convocazione contenente data e località della riunione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4

(quattro) giorni.

Il Collegio dei Revisori dei conti è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal Presidente del Collegio stesso. Per ogni riunione deve essere redatto il verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti. Nel verbale, oltre all'annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria della struttura per gli opportuni miglioramenti e per ovviare alle eventuali deficienze.

La Tesoriera / Il Tesoriere è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei conti nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei conti redige e presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

2.14 NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

La convocazione dei Consigli nazionale, regionali e territoriali nonché degli Esecutivi nazionale, regionali e, laddove esistenti, territoriali, contenente data, ora, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori avviene per iscritto, di norma, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto ma, nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno, il limite di tempo non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni.

La convocazione delle Segreterie, ai diversi livelli, va, di norma, concordata da parte della Segreteria/del Segretario Generale con i componenti e con la Tesoriera/il Tesoriere.

Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno debbono essere presentate e poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

I componenti degli Organi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fino dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni Organo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

Nelle riunioni in cui siano previste elezioni, designazioni e/o nomine di qual-

siasi tipo - sia interne alla struttura che esterne - ovvero quando si assumano impegni di spesa non ordinari, ogni Organo deve provvedere alla redazione di un verbale con allegato il foglio di presenza debitamente sottoscritto dai partecipanti. Il verbale, redatto a cura di un componente designato dall'Organo tra i suoi componenti, deve essere depositato e conservato presso la Segreteria della struttura.

I componenti di ogni Organo, nazionale, regionale, territoriale e dei Sindacati di Settore che non partecipino per tre volte successive e senza giustificazione preventiva alle riunioni dello stesso, regolarmente convocate, decadono automaticamente dall'incarico.

2.15 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni degli Organi sono validamente costituite, salvo i casi espressamente previsti, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Validità delle decisioni degli Organi

Le decisioni degli Organi statuari della UILA sono valide, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione, quando abbiano ottenuto, rispettivamente, una maggioranza del:

- a) 50 % + 1 dei presenti per l'assunzione di decisioni politiche di ordine generale e per l'approvazione dei conti consuntivo e preventivo di spesa;
- b) 75 % + 1 degli aventi diritto al voto per l'approvazione di spese rilevanti che impegnino la struttura per più esercizi economici.

Per la validità delle decisioni è richiesto il foglio di presenza e la verbalizzazione delle presenze e delle assenze specificando, tra queste ultime, quelle ingiustificate.

2.16 SOSTITUZIONI E COOPTAZIONI

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare per qualsiasi motivo delle vacanze di uno o più componenti degli Organi statuari di qualsiasi grado e livello si procederà con decisione del competente Organo di voto, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.

Nei casi in cui dovesse stabilmente venir meno un componente del Collegio di Garanzia o del Collegio Sindacale per l'Unione Nazionale o del Collegio dei Revisori dei Conti per le Strutture Territoriali, il competente Organo di voto della struttura provvederà a segnalare al Presidente del relativo Organo di controllo il nominativo del componente subentrante.

Nell'arco di tempo intercorrente fra un Congresso e l'altro, i Consigli nazionale, regionali e territoriali della UILA, nonché gli omologhi Organi dei Sindacati di Settore, possono procedere a cooptazioni di ulteriori componenti nella percentuale massima del 30 % di quelli inizialmente previsti, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

3. I CONGRESSI: CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E PROCEDURE ELETTORALI

3.1 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE DELLA UILA

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso vengono fissate dal Consiglio Nazionale nel rispetto dei modi ed entro i tempi stabiliti dal Regolamento Congressuale confederale. Il Consiglio Nazionale delibera inoltre il Regolamento Congressuale contenente le norme relative alla modalità di partecipazione, al numero dei delegati di competenza di ciascuna struttura e le procedure elettorali.

Il Congresso Nazionale è preceduto dalla complessiva stagione congressuale della UILA, con convocazione delle Assemblee degli organismi di base, dei Congressi dei Sindacati Territoriali e dei Congressi dei Sindacati Regionali, nonché dei Congressi, ai diversi livelli, dei Sindacati di Settore. In ognuno di questi livelli vengono nominati le delegate e i delegati per il Congresso del livello superiore, sulla base di regole e con criteri di rappresentanza e partecipazione che sono decisi dai Consigli Territoriali, Regionali o Nazionale uscenti a valere per i livelli inferiori della struttura organizzativa della UILA.

3.2 ELEZIONE DELLE DELEGATE E DEI DELEGATI

Per assicurare il processo democratico all'interno della UILA, nel percorso congressuale gli organismi di base eleggono propri delegati ai Congressi dei Sindacati Territoriali; i Congressi dei Sindacati Territoriali eleggono propri de-

legati ai Congressi dei Sindacati Regionali; i Congressi dei Sindacati Regionali eleggono propri delegati al Congresso Nazionale della UILA, nel numero ad essi assegnato all'atto di convocazione del congresso stesso.

I Congressi dei Sindacati di Settore eleggono, oltre che le delegate e i delegati ai Congressi delle sovrastanti strutture degli stessi, propri delegati ai Congressi della UILA del medesimo livello.

I Congressi dei Sindacati Territoriali della UILA, i Congressi dei Sindacati Regionali della UILA ed il Congresso Nazionale della UILA eleggono propri delegati ai Congressi delle corrispondenti strutture confederali ove presenti.

Nell'elezione delle delegate e dei delegati si dovrà puntare a realizzare la rappresentanza delle diverse esperienze lavorative, settori economico-produttivi, articolazioni costituenti la struttura che realizza il congresso, nonché a valorizzare, quanto più possibile, le diversità di genere, le diverse età, le diversificate esperienze sindacali negli ambiti del lavoro e sul territorio.

3.3 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Contestualmente alla convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale della UILA, su proposta della Segreteria Nazionale, nomina la Commissione Elettorale centrale composta da almeno 3 (tre) componenti, tra cui il Presidente, che ha i seguenti compiti:

- decidere sui ricorsi per eventuali irregolarità e/o infrazioni commesse in sede di elezione;
- decidere sui ricorsi per esclusione o inclusione di candidate e candidati.

3.4 ASSEMBLEE DEGLI ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Il Consiglio del Sindacato Territoriale uscente indice le Assemblee in tutti gli organismi di base della UILA con almeno 20 iscritti. Per gli organismi di base con meno di 20 iscritti, le modalità di partecipazione di costoro alla stagione congressuale saranno individuate dal regolamento congressuale.

Scopi delle assemblee di base sono:

- esaminare e discutere l'attività dell'organismo di base a partire dalla relazione del Consiglio del Sindacato Territoriale;

- suggerire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del sindacato;
- eleggere le delegate e i delegati al Congresso del Sindacato Territoriale in proporzione al numero delle iscritte e degli iscritti e sulla scorta delle norme all'uopo emanate dal Consiglio del Sindacato Territoriale uscente;
- rinnovare il Consiglio direttivo dell'organismo di base.

Le Assemblee di base saranno valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta delle iscritte e degli iscritti ed in seconda convocazione (che dovrà seguire di almeno mezz'ora la prima) qualunque sia il numero delle iscritte e degli iscritti presenti. Per partecipare alle Assemblee si dovrà esibire la tessera della UILA.

Le Assemblee vengono convocate con avvisi postali indirizzati a tutte le iscritte e tutti gli iscritti o con manifesto affisso all'ingresso della sede dell'organismo di base almeno una settimana prima dell'Assemblea.

All'apertura dell'Assemblea si procederà alle seguenti nomine:

- Presidenza;
- Commissione Elettorale e di scrutinio.
- La Presidenza, che può essere composta da uno o più componenti, ha il compito di:
- dirigere i lavori dell'Assemblea garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- nominare la segretaria/il segretario verbalizzante, che dovrà provvedere alla stesura di un resoconto succinto dei lavori dell'Assemblea;
- recapitare alla Segreteria Territoriale UILA l'ordine del giorno dei lavori ed il verbale dell'Assemblea regolarmente compilato entro e non oltre due giorni dal termine dell'Assemblea stessa.

La Commissione Elettorale e di scrutinio, che deve essere composta da almeno tre componenti, compila le liste delle candidate e dei candidati, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Assemblea.

La relazione sull'attività sindacale ed organizzativa e l'esposizione delle tesi saranno svolte da un componente della Segreteria territoriale uscente. Ultimati gli interventi sulla relazione e sulle tesi, i relatori hanno diritto di replica prima

3.5 STRUTTURE TERRITORIALI: CONGRESSI DEI SINDACATI TERRITORIALI E REGIONALI UILA

All'apertura dei lavori del Congresso del Sindacato Territoriale o Sindacato Regionale, le delegate e i delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza che deve essere composta da almeno tre componenti.

La Presidenza ha i seguenti compiti:

- dirigere i lavori del Congresso garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- provvedere alle elezioni per la nomina delle seguenti Commissioni:
 - Commissione Verifica Poteri;
 - Commissione Elettorale e di scrutinio;
 - Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali;
- provvedere, con l'ausilio di eventuale segretario verbalizzante, alla compilazione del verbale ed alla stesura di un resoconto dei lavori del Congresso.

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da tre componenti. Essa riceve dalla Segreteria uscente l'elenco delle delegate e dei delegati al Congresso unitamente ai verbali delle rispettive Assemblee di base, ne verifica la legittimità e controlla inoltre che ogni delegato sia in possesso di un numero di deleghe non superiore a due, compresa la propria. Provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

La Commissione Elettorale e di scrutinio deve essere formata da almeno tre componenti. Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Congresso, compila le liste delle candidate e dei candidati. I componenti della Commissione Elettorale e di scrutinio non potranno figurare sulle liste delle candidate e dei candidati; qualora il Congresso suggerisse la candidatura di uno o più componenti la Commissione Elettorale, si dovrà provvedere alla loro sostituzione nella Commissione stessa.

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali deve essere formata da almeno tre componenti. In base alla volontà e all'indirizzo palesati negli interventi delle delegate e dei delegati, procederà alla preparazione delle risoluzioni congressuali. Tali documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Congresso.

3.6 ELEZIONI DI I E DI II GRADO

Le elezioni nei Gau e nelle Leghe Comunalì, nelle Leghe Intercomunalì, così come negli organismi di base dei Sindacati di Settore, sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutte le iscritte e tutti gli iscritti, alla data di convocazione del Congresso, in regola con la tessera UILA e con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona.

Tutte le altre elezioni sono di secondo grado nel senso che il voto si esprime attraverso un delegato già eletto. Ogni delegato dispone di tanti voti per quanti sono le iscritte e gli iscritti da lui rappresentati.

3.7 ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

L'elezione in sede congressuale, ai vari livelli, degli Organi statutari di voto e di controllo delle strutture della UILA avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata.

Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di delegate e di delegati rappresentanti almeno il 20 % dei voti congressuali e di almeno 3 diverse strutture, si attivano le procedure per il voto segreto.

In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenente ciascuna un numero massimo delle candidate e di candidati pari a quello da eleggere e l'Organo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono proclamati eletti le candidate e i candidati che, su ogni singola lista, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla UILA.

L'elezione delle delegate e dei delegati per le istanze superiori della Unione di Categoria o per le istanze confederali avviene con voto palese su lista unica concordata.

3.8 "SFIDUCIA COSTRUTTIVA"

Nei casi in cui venga presentata al Consiglio direttivo di un organismo di base, o al Consiglio del Sindacato Territoriale, Regionale o Nazionale, una mozione di sfiducia nei confronti della Segretaria/del Segretario Generale oppure dell'intera Segreteria in carica, la mozione deve indicare, a pena di improcedibilità, assieme ai motivi dell'atto di sfiducia, l'indicazione di un candidato e/o di un gruppo dirigente che si pone in alternativa a quello oggetto della sfiducia.

3.9 LIMITI DI MANDATO E DI ETÀ

Fermo restando quanto stabilito all'art. 66 primo comma per la Unione Nazionale di Categoria, nelle strutture territoriali UILA è possibile prevedere una deroga al limite dei 3 (tre) mandati deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dal Consiglio del Sindacato Territoriale o dal Consiglio del Sindacato Regionale, al momento della scadenza del 3° mandato pieno.

La norma di cui all'articolo 66, primo comma, relativa ai limiti di mandati in capo alle Segretarie e ai Segretari Generali della Unione Nazionale UILA e delle Strutture territoriali UILA decorre dalla stagione congressuale relativa al 16° Congresso Confederale.

La norma di cui all' articolo 66, secondo comma, solo per quanto riguarda i componenti di segreteria ed i tesoriери, nella Unione Nazionale UILA e nelle Strutture territoriali UILA, decorre a partire dal giorno successivo alla chiusura del 16° Congresso Confederale.

4. RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

4.1 CONTI CORRENTI DELLE STRUTTURE

Tutte le operazioni di trazione sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della UILA di qualsiasi livello devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta una delle quali deve essere, obbli-

gatoriamente, quella della Tesoriera/del Tesoriere della struttura.

Ferma restando la piena autonomia giuridica, amministrativa e politico-organizzativa sancita dal vigente Statuto UILA, l'apertura di qualsiasi nuovo conto corrente o conto di deposito presso Istituti di Credito da parte delle strutture UILA di livello regionale e territoriale è subordinata al rilascio di una attestazione rilasciata dall'Ufficio Organizzazione della UILA Nazionale dalla quale risulti che chi chiede l'apertura del predetto conto corrente o conto di deposito interviene a nome e per conto della struttura in quanto legittimato pro-tempore dallo Statuto. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che tutte le operazioni di traenza sui predetti conti correnti o di deposito, devono essere effettuate a doppia firma congiunta.

Uguale procedura va seguita per i Sindacati di Settore di livello nazionale e nei confronti delle strutture di livello regionale e di livello territoriale dei medesimi.

Analoghi adempimenti con le stesse procedure sono assolti dai Sindacati territoriali della UILA a fronte di apertura di conti correnti o conti di deposito da parte delle Leghe Comunali e delle Leghe Intercomunali del proprio ambito.

4.2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Tutte le strutture della UILA dotate di una qualche autonomia economico-finanziaria (per cui tutti i Sindacati regionali e territoriali e le Leghe Comunali e le Leghe Intercomunali di più consistente dimensione, ma anche le articolazioni nazionali, regionali e territoriali dei sindacati di Settore) devono tenere aggiornate le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate, su apposito libro di prima nota in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi ed i ricavi della struttura, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate nonché la complessiva situazione patrimoniale.

Le medesime strutture sono tenute, inoltre, ad effettuare almeno ogni quattro mesi la riconciliazione tra le registrazioni contabili e le scritture dei conti correnti ed a conservare, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti gli estratti conto bancari per almeno un anno successivo all'approvazione del rendiconto.

I sindacati Regionali e i Sindacati Territoriali della UILA sono tenuti a depositare presso la UILA Nazionale le coordinate IBAN di tutti i conti correnti da loro aperti a qualsiasi nome e titolo. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta il commissariamento ad acta della struttura, salvo che il fatto non

richiede ulteriori interventi.

Questa disposizione e procedura vale per i Sindacati di Settore di livello nazionale; il livello nazionale di ogni Sindacato di Settore è destinatario della medesima disposizione e procedura da parte delle strutture di livello regionale e di livello territoriale del medesimo.

Analoghi adempimenti con le stesse procedure valgono, nei confronti dei Sindacati territoriali della UILA, da parte delle Leghe Comunali e delle Leghe Intercomunali del proprio ambito.

Per supportare le Strutture territoriali (Sindacati Regionali e Territoriali) negli adempimenti, verificando che le norme e le procedure fissate nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione in merito alla gestione economico finanziaria siano osservate e seguite, la UILA si dota di specifici strumenti quali momenti di verifica interna, anche avvalendosi di una qualificata struttura esterna.

Per perseguire l'obiettivo di credibilità dell'azione della UILA e garantire la piena trasparenza amministrativa nei confronti delle iscritte e degli iscritti, degli interlocutori istituzionali e sociali, la struttura nazionale della UILA si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, entro il 30 settembre di ogni anno, i rendiconti di spesa dell'anno precedente, accompagnati dalla certificazione di revisione contabile.

4.3 RENDICONTI E PREVENTIVI DI SPESA

Tutte le Strutture territoriali della UILA sono tenute a sottoporre entro il 30 aprile di ogni anno, per i rendiconti di cassa, od entro il 30 giugno di ogni anno, per i rendiconti di competenza, al competente organo, per la loro approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei conti, la situazione patrimoniale e finanziaria della struttura ed il preventivo di spesa per l'anno in corso.

Il rendiconto redatto secondo i principi di competenza è composto da stato patrimoniale, situazione costi e ricavi e nota integrativa.

Eventuali eccezionali deroghe al limite temporale del 30 aprile ovvero del 30 giugno, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla UILA Nazionale.

Il rendiconto consuntivo deve essere corredato del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il rendiconto di spesa e la situazione patrimoniale e finanziaria, aggiornati alla data dell'evento e preventivamente verificati dal Collegio dei Revisori dei conti, devono essere presentati al Congresso. Devono altresì essere presentati all'Organo di voto nel caso di sostituzione della Segretaria/del Segretario Generale e/o della Tesoriera/del Tesoriere della struttura.

Sul verbale di riunione dell'Organo che approva il conto consuntivo di spesa deve essere riportato anche il risultato di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero alla data di sostituzione della Segretaria/del Segretario Generale e/o della Tesoriera/del Tesoriere della struttura UILA. Qualora il rendiconto sia in passivo dovrà recare in calce le firme di tutti i componenti dell'Organo che lo hanno approvato.

Gli organi abilitati all'approvazione del rendiconto consuntivo di spesa sono: per i Sindacati Regionali della UILA l'Esecutivo Regionale della UILA; per i Sindacati Territoriali della UILA il Consiglio Territoriale della UILA oppure l'Esecutivo Territoriale, se esistente.

Analoghi obblighi, anche temporali, sono previsti in capo ai Sindacati di Settore ai diversi livelli.

L'esame e l'approvazione del rendiconto e del preventivo di spesa a livello nazionale della UILA avvengono da parte dell'Esecutivo nazionale alla presenza dei componenti del Consiglio nazionale, per trasparenza, adeguata informazione e piena condivisione delle politiche amministrative che sottendono i documenti in questione.

A motivo dell'accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione della Tesoriera/del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, né all'approvazione dei rendiconti economici e dei preventivi di spesa, nei seguenti Sindacati Territoriali: Cesena, Forlì, Ravenna, Trapani. Questo elenco verrà automaticamente modificato a seguito di decisioni della UIL relative all'accentramento o al decentramento della gestione delle risorse economiche negli ambiti territoriali confederali.

4.4 DEPOSITO DEI RENDICONTI E DEI PREVENTIVI DI SPESA

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione, il rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente ed il conto preventivo per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del verbale di approvazione nonché del verbale del Collegio dei Revisori dei conti e degli estratti conto bancari o postali intestati

alla struttura ed aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente:

- presso la Segreteria Nazionale della UILA: dai Sindacati Regionali e dai Sindacati Territoriali della UILA, dall'articolazione nazionale dei Sindacati di Settore;
- presso la Segreteria Regionale della UILA: dai Sindacati Territoriali della UILA, dalle articolazioni regionali dei Sindacati di Settore;
- presso la Segreteria Territoriale della UILA: dalle articolazioni territoriali dei Sindacati di Settore.

In caso di mancato deposito del rendiconto consuntivo di spesa entro i termini indicati, la Tesoriera/il Tesoriere deve motivare tempestivamente alla struttura presso cui avrebbe dovuto depositare la predetta documentazione contabile le motivazioni che hanno impedito il deposito stesso. Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che si sia ottemperato al deposito del rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente e del conto preventivo per l'anno in corso, la Tesoriera/il Tesoriere decade e viene disposta dalla struttura di livello immediatamente superiore, con procedura di urgenza, la gestione ad acta per un periodo massimo di 90 giorni.

4.5 SOTTOSCRIZIONI

Sono fonti di finanziamento anche le sottoscrizioni di volta in volta autorizzate dal Consiglio nazionale, regionale o territoriale o dei Sindacati di Settore con specifica finalità. Dell'iniziativa deve essere portata a conoscenza preventiva la Segreteria Nazionale, così come deve essere data tempestiva e chiara informazione alle lavoratrici e ai lavoratori interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta e della successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte.

Sono altresì fonti di finanziamento i contributi volontari versati, individualmente o in gruppo, delle lavoratrici e da lavoratori quale modalità di sostegno all'attività sindacale.

Sia nel caso di sottoscrizione che di contributo volontario, al soggetto che effettua il versamento deve essere rilasciata ricevuta.

Le voci di cui sopra, nonché altre forme di sostegno (quote di affiliazione, gettoni di presenza ecc.) vanno iscritti nel rendiconto fra le 'entrate ordinarie'.

4.6 CHIUSURA DEI RAPPORTI DI LAVORO

Qualsiasi incarico assunto all'interno della UILA, a qualsiasi livello ed in qualsivoglia articolazione o struttura comunque connessa, è il risultato di un processo elettivo ed ha un carattere politico. Qualsiasi incarico, pertanto, non dà luogo a corresponsione di retribuzione né prevede di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro, che può essere posto in essere e mantenuto solo nel caso in cui le risorse economiche dell'articolazione della UILA, nella sua specifica autonomia, lo consentano.

Nel caso in cui le risorse dell'articolazione non consentano il mantenimento dei rapporti di lavoro in essere, la Segretaria/il Segretario Generale, o comunque il responsabile della struttura titolare del rapporto di lavoro, ha l'obbligo di risolverli entro 3 mesi. Questo adempimento obbligatorio vale per qualsiasi rapporto di lavoro in atto, a cominciare da quello eventuale della stessa Segretaria/dello stesso Segretario Generale, o comunque soggetto responsabile della struttura, chiamato a rispondere personalmente delle conseguenze che dovessero derivare dalla mancata osservanza.

4.7 RESPONSABILITÀ

La Tesoriera/Il Tesoriere della struttura che risulti inadempiente alle norme previste dallo Statuto e/o dal suo Regolamento di Attuazione è soggetto ad una delle sanzioni previste dall'articolo 61 dello Statuto.

Per i casi derivanti da eventuali condanne per vertenzialità relative a modalità di applicazione del contratto di lavoro (livello di inquadramento, tipologia del contratto, ecc.), è demandata alla Segreteria Nazionale la valutazione di merito sulle responsabilità. Queste inadempienze sono inoltre soggette ad una delle sanzioni previste dall'articolo 61 dello Statuto.

4.8 LE LEGHE COMUNALI E LE LEGHE INTERCOMUNALI

Gli organismi di base di più consistenti dimensioni organizzative, e specificamente le Leghe Comunali e le Leghe Intercomunali con almeno 200 iscritti, devono essere dotate di autonomia amministrativa con decisione assunta dal Consiglio Territoriale della UILA.

In tal caso sono tenute a dotarsi di proprio Statuto e di Codice fiscale, ad aprire un conto corrente su cui effettuare le operazioni amministrative con

doppia firma congiunta, una delle quali obbligatoriamente del/della Tesoriera/Tesoriere, ad approvare annualmente e nei medesimi termini temporali delle Strutture territoriali il rendiconto consuntivo, trasmettendo la delibera di approvazione alla Segreteria Territoriale.

Le norme statutarie e quelle contenute nel presente Regolamento di Attuazione ispirate alla responsabilità gestionale, alla trasparenza amministrativa, alla responsabilità dei dirigenti e comunque alla corretta gestione delle politiche amministrativo-finanziarie sono da applicarsi, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 62 dello Statuto Nazionale UILA, anche agli organismi di base e specificatamente alle Leghe Comunali e le Leghe Intercomunali della UILA. È fatto obbligo alla Segreteria Territoriale sovrintendere a questi aspetti, assicurando agli organismi di base interessati ogni possibile supporto.

L'intervento per la gestione straordinaria, la reggenza, la gestione straordinaria "ad acta" delle Leghe Intercomunali, e/o delle Leghe Comunali che interessino almeno una provincia amministrativa, viene disciplinato ai sensi dell'art. 62 dello Statuto Nazionale della UILA ed è di competenza dell'Esecutivo Nazionale.

Per quanto concerne i provvedimenti nei confronti delle altre Leghe Comunali da assumersi ai sensi dell'art. 62 dello Statuto Nazionale della UILA, l'intervento viene svolto dal Consiglio del Sindacato Territoriale di competenza, previa tempestiva informativa alla Segreteria Nazionale UILA.

5. GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE

5.1 POTERE DI INTERVENTO

In caso di inadempienze organizzative che provochino danno all'immagine ed alla coesione interna della UILA e/o della UIL, nonché di violazioni statutarie da parte del Sindacato Territoriale, il Sindacato Regionale ha l'obbligo dell'intervento straordinario che si realizza mediante la segnalazione del caso al livello nazionale della UILA, al cui Esecutivo Nazionale compete l'assunzione di decisioni. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l'intervento dell'Esecutivo Nazionale anche nei confronti del Sindacato Regionale.

Nel caso le inefficienze organizzative o le violazioni statutarie siano in capo al Sindacato Regionale, il potere di intervento è direttamente dell'Esecutivo Nazionale della UILA.

L'Esecutivo Nazionale della UILA, allorquando dispone la gestione straor-

dinaria, è tenuto a notificare alla Segreteria Confederale del livello corrispondente all'articolazione oggetto dell'intervento, di norma entro 5 (cinque) giorni dalla data della decisione, la delibera, corredata con le indicazioni sulle modalità della gestione straordinaria, sui nominativi della Commissaria/del Commissario e/o del Comitato di gestione.

La Segreteria Nazionale della UILA assicura, nei modi ritenuti da essa più opportuni e ragionevoli e comunque nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari confederali, ogni assistenza ai Sindacati Regionali ed ai Sindacati Territoriali della UILA quando queste articolazioni della UILA siano oggetto di eventuali richieste di gestione straordinaria da parte delle corrispondenti UR della UIL, nonché quando i Sindacati Regionali o i Sindacati Territoriali della UILA ritengano opportuna l'apertura di una procedura per la gestione straordinaria della corrispondente UR della UIL.

5.2 CONGRESSO STRAORDINARIO

La ricostituzione degli Organi di voto e di controllo delle strutture verso le quali è stato disposto un intervento straordinario, ai sensi dell'articolo 62 dello Statuto, avviene in sede di Congresso straordinario della struttura stessa ovvero, qualora la Commissaria/il Commissario straordinario accerti che vi è un ampio accordo, la ricostituzione degli Organi di voto e di controllo avviene in sede di Assemblea Congressuale straordinaria che ha gli stessi poteri di un Congresso straordinario.

In quest'ultima ipotesi, le delegate e i delegati all'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura sono eletti, a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, dai rispettivi Organi di voto e comunicati per iscritto e nei termini di rito, alla Commissaria/al Commissario Straordinario per la convocazione dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso straordinario, ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria, contenente anche il numero delle delegate e dei delegati di competenza di ciascun livello sotto articolato nonché le procedure elettorali, vengono fissati dalla Commissaria/dal Commissario straordinario, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale e/o con la Segreteria Nazionale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso straordinario o dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

6.1 SANZIONI E STRUTTURE COMPETENTI

L'azione disciplinare compete all'Esecutivo Nazionale, anche sulla base di segnalazioni da parte dell'Esecutivo regionale che esercita la sorveglianza in merito verso le proprie iscritte e i propri iscritti nell'ambito della propria giurisdizione.

I provvedimenti sono adottati con la seguente casistica:

- a) il richiamo scritto può essere adottato come sanzione dall'Organo sopra individuato con la maggioranza semplice dei presenti;
- b) la sospensione dall'iscrizione e/o la destituzione dalle cariche può essere adottata dall'Organo sopra individuato, con decisione adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
- c) l'espulsione può essere proposta da qualsiasi Esecutivo Regionale all'Esecutivo Nazionale della UILA che, con decisione adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, la sottopone all'Esecutivo Confederale Nazionale, cui compete l'adozione del provvedimento.

Nei casi di particolare gravità e comprovata urgenza, i provvedimenti disciplinari previsti ai precedenti punti a) e b) possono essere adottati dalla Segreteria Nazionale. Ricorrendo tale ipotesi il provvedimento sanzionatorio deve essere sottoposto al competente Organo alla sua prima riunione utile e ratificato con la stessa maggioranza sopra prevista per le diverse fattispecie.

6.2 PROCEDURE DI GARANZIA

Gli addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere comunicati all'iscritta e all'iscritto, da parte dell'Esecutivo Nazionale, di norma, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Organo abilitato a decidere la sanzione disciplinare. L'interessato, ricevuta la comunicazione, può fornire contro deduzioni scritte all'Organo.

Nei casi in cui il provvedimento disciplinare sia adottato con procedura d'urgenza, gli addebiti devono essere contestati, dalla Segreteria Nazionale, insieme alla notifica dell'adozione del provvedimento disciplinare. In questo caso le contro deduzioni scritte devono essere inoltrate al competente Collegio di

Garanzia insieme al ricorso.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'Organo competente dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare.

Il provvedimento assunto nel rispetto delle presenti procedure diventa immediatamente operativo ed ha valore per tutte le strutture. Lo stesso va comunicato per iscritto, di norma, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data della sua adozione:

- alla persona interessata;
- al Collegio di Garanzia;
- alla Struttura Confederale Regionale.

6.3 RICORSI

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare la persona interessata può presentare ricorso al Collegio di Garanzia, unico Organo abilitato a decidere per ogni livello dell'articolazione organizzativa della UILA.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo raccomandata A.R. al Presidente del Collegio di Garanzia oppure all'Organo che ha comunicato la sanzione disciplinare disposta, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento stesso. Nel ricorso il soggetto interessato deve precisare le ragioni poste a base dello stesso.

Ricevuto il ricorso, il Presidente del Collegio di Garanzia dispone l'avvio delle procedure previste dal presente Regolamento.

